



VENETO PROGETTI



PAT 2012 COMUNE DI VILLORBA

Piano di Assetto del territorio

Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

NORME TECNICHE

Adeguato alla
conferenza dei Servizi
Del 05.12.2012

Elaborato 43

Adozione

D.C.C. N. 8 del 24.03.2011

Approvazione

Conferenza dei Servizi del 05.12.2012

Il Sindaco

Liviana Scattolon

L'Assessore all'Urbanistica

Giacinto Bonan

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Colletto

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Antonio Pavan

Il Responsabile Ufficio Urbanistica

Ing. Alessandra Curti

Progettisti:

Architetto Sergio Vendrame
Urbanista Raffaele Gerometta
Urbanista Daniele Rallo

Contributi specialistici:

Ingegnere Elettra Lowental
Forestale Marco Pianca
Ingegnere Lino Pollastri
Geologo Eros Tomio
Dott. Amb. Lucia Foltran
Ingegnere Erika Grigoletto
Ingegnere Chiara Luciani
Arch. Andrea Semeghini
Urbanista Fabio Vanin

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI	3
Art. 1 - Finalità, obiettivi generali, contenuti	3
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.	4
Art. 3 – Efficacia e attuazione	6
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	7
Art. 4 – Perequazione urbanistica	7
Art. 5 – Credito edilizio	9
Art. 6 – Compensazione urbanistica	11
Art. 7 – Schede progettuali	12
Art. 8 – Schede puntuali	14
Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	15
Art. 10 – Azioni strategiche.	16
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	17
Parte I: Vincoli	17
Art. 11 – Vincolo paesaggistico e Monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 431/1985, ex 1089, 1939	17
Art. 12 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	20
Art. 12 bis – Zone Umide	21
Parte II: Pianificazione di livello superiore	22
Art. 13 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso	22
Art. 14 – Piano d’Area delle Fontane Bianche	23
Art. 14 bis – Ambito per l’istituzione del Parco dello Storga	24
Art. 15 – Aree a rischio idraulico in riferimento al P.A.I. e al P.T.C.P.	25
Art. 16 – Centri storici	28
Parte III: Altri elementi e norme di tutela	30
Art. 17 – Servitù idraulica idrografia	30
Art. 18 – Discariche	31
Art. 19 – Cave	32
Art. 20 – Pozzi	33
Art. 21 – Viabilità e ferrovia	35
Art. 22 – Reti tecnologiche principali	37
Art. 23 – Cimiteri	39
Art. 24 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	40
Art. 25 – Allevamenti zootecnici	42
Art. 26 – Aziende a rischio di incidente rilevante	43
Art. 27 – Inquinamento luminoso	44
TITOLO IV: INVARIANTI	45
Art. 28 - Invarianti di natura idrogeologica – area di risorgiva	45
Art. 29 – Invarianti di natura paesaggistica e ambientale	46
Art. 30 - Invarianti di natura storico-monumentale	47
TITOLO V: FRAGILITA’	49
Art. 31 – Compatibilità geologica	49
Art. 32 – Misure di salvaguardia idraulica	51
TITOLO VI: TRASFORMABILITA’	53
Parte I: Azioni strategiche – Sistema insediativo	53
Art. 33 – Urbanizzazione consolidata	53
Art. 34 – Area produttiva ampliabile	54
Art. 35 – Aree produttive non ampliabili	55
Art. 36 – Edificazione diffusa	56
Art. 38 – Aree di riqualificazione e riconversione	57
Art. 39 – Opere incongrue	58
Art. 40 – Elementi di degrado	59
Art. 41 – Contesti territoriale destinati alla realizzazione di programmi complessi	60
Art. 42 – Limiti fisici alla nuova edificazione	61
Art. 43 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	62
Art. 44 – Servizi di interesse comune esistenti di maggiore rilevanza	63
Parte II: Azioni strategiche – Sistema infrastrutturale	64
Art. 45 – Infrastrutture di maggior rilevanza	64
Art. 46 – Percorsi ciclopedonali	66

Parte III: Valori e tutele – Sistema storico ambientale	68
Art. 47 – Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e valorizzazione	68
Art. 48 – Ville Venete e Contesti figurativi, Pertinenze scoperte da tutelare, Coni visuali	69
Art. 49 – Aree agricole	70
Art. 50 – Aree agricole integre	72
Art. 51 – Rete ecologica	73
Art. 52 – Fasce di tutela idrografia principale	76
TITOLO VII: FORMAZIONE DEI P.I.	77
Art. 53 – Norme specifiche per il P.I.	77
Art. 54 – Norme specifiche per le A.T.O.	79
Art. 55 – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla V.A.S.	80
Art. 56 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento V.A.S.	84
Art. 57 – Indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza	90
Art. 58 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	92
Art. 59 - Localizzazione delle strutture di vendita	94
TITOLO VII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	95
Art. 60 – Approvazione del P.A.T.	95
Art. 61 – Misure di salvaguardia	96
Art. 62 – Norme di salvaguardia del Piano Territoriale di Coordinamento del Veneto	97
ELENCO ABBREVIAZIONI	98
ALLEGATO A: MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA	99
1. INTRODUZIONE	100
2. DEFINIZIONI	101
3. SOGLIE DIMENSIONALI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	102
4. PIANI DI IMPOSTA DEGLI EDIFICI	103
5. PORTATA MASSIMA SCARICABILE SUPERFICIALMENTE	104
6. COEFFICIENTI DI DEFLUSSO	105
7. CURVA DI POSSIBILITÀ CLIMATICA DI CALCOLO	106
8. CALCOLO DELLA PORTATA INFILTRABILE	107
9. CALCOLO DEL VOLUME DEGLI INVASI DI MITIGAZIONE	110
10. RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	113
11. POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE E VASCA DI PRIMA PIOGGIA	115
12. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO AGRICOLO	116
13. SCHEMI COSTRUTTIVI	118
ALLEGATO B: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	120
A.T.O. 1 – Venturali	121
A.T.O. 2 – Villorba	122
A.T.O. 3 – Polo Produttivo di Castrette	123
A.T.O. 4 – Catena	124
A.T.O. 5 – San sisto	125
A.T.O. 6 – Carità - Lancenigo	126
A.T.O. 7 - Fontane – Chiesa Vecchia	127
A.T.O. 8 – Ambito Agricolo	128
ALLEGATO C: AZIONI STRATEGICHE	129
1. Sistema infrastrutturale – Riqualificazione della S.S. 13 Pontebbana	130
2. Sistema ambientale – Riqualificazione ambientale del Giavera	131
3. Sistema produttivo – Il Parco commerciale, la “Fabbrica parco” e la viabilità	132
ALLEGATO D: PRONTUARIO DEL VERDE	134
Introduzione	135

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Villorba si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.A.T. del Comune di Villorba norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio comunale in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della L.R. n. 11/2004 avendo come finalità la salvaguardia e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale, il P.A.T. detta regole di applicazione per le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono:

ELABORATI GRAFICI CONOSCITIVI

- Elab. 01. Tav. 1.1 Pianificazione superiore – Quadro regionale – P.T.R.C.
- Elab. 02. Tav. 1.2 Pianificazione superiore – Quadro provinciale – P.T.C.P.
- Elab. 03. Tav. 1.3 Pianificazione superiore – Piano di Tutela delle Acque
- Elab. 04. Tav. 1.4 Pianificazione superiore – Piano di Area delle Fontane Bianche
- Elab. 05. Tav. 1.5 Pianificazione superiore – Infrastrutture e mobilità
- Elab. 06. Tav. 2.1 Ortofoto volo 2006-2007 scala 1:10.000
- Elab. 07. Tav. 2.2 Carta Tecnica Regionale – Aggiornamento al 2009 scala 1:10.000
- Elab. 08. Tav. 3.1 Formazione storica edificato scala 1:10.000
- Elab. 09. Tav. 4.1 Pianificazione in atto – Mosaico PRG Comuni limitrofi scala 1:25.000
- Elab. 10. Tav. 4.2 Pianificazione in atto – Zone C e D scala 1:10.000
- Elab. 11. Tav. 4.3 Pianificazione in atto – Zone F scala 1:10.000
- Elab. 12. Tav. 5.1 Infrastrutture per la mobilità scala 1:10.000
- Elab. 13. Tav. 5.2 Infrastrutture a rete scala 1:20.000
- Elab. 14. Tav. 6.1 Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 15. Tav. 6.2 Carta geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 16. Tav. 6.3 Carta idrogeologica scala 1:10.000
- Elab. 17. Tav. 7.1 Uso del Suolo – Aggiornamento al 2009 scala 1:10.000
- Elab. 18. Tav. 7.2 Superficie Agricola Utilizzata (SAU) scala 1:10.000
- Elab. 19. Tav. 7.3 Paesaggio scala 1:10.000
- Elab. 20. Tav. 7.4 Fotointerpretazione scala 1:20.000
- Elab. 21. Tav. 7.5 Sistemi ecorelazionali scala 1:10.000
- Elab. 22. Tav. 7.6 Frammentazione del territorio scala 1:10.000
- Elab. 23. Tav. 7.7 Carta degli elementi agricoli produttivi strutturali scala 1:10.000
- Elab. 24. Tav. 7.8 Tipo di suoli e capacità d'uso dei suoli scala 1:10.000

ELABORATI GRAFICI PROPOSITIVI

- Elab. 25 Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale scala 1:10.000
- Elab. 26 Tav. 2 Carta delle Invarianti scala 1:10.000
- Elab. 27 Tav. 3 Carta delle Fragilità scala 1:10.000
- Elab. 28 Tav. 4.1 Carta delle Trasformabilità scala 1:10.000
- Elab. 29 Tav. 4.2 Rete ecologica scala 1:10.000
- Elab. 30 Tav. 4.3 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) scala 1:15.000
- Elab. 31 Tav. 5.1 Riqualficazione della S.S. 13 Pontebbana scala 1:8.000
- Elab. 32 Tav. 5.2 Riqualficazione ambientale del Torrente Giavera scala 1:8.000
- Elab. 33 Tav. 5.3 Il Parco commerciale, la “Fabbrica parco” e la viabilità scala 1:15.000

ELABORATI DESCRITTIVI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

- Elab. 34 Dossier partecipazione
- Elab. 35 VAS Rapporto Ambientale
 - All. A - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio
 - All. B - Mosaico PRG Comuni limitrofi
 - All. C - Mosaico PAT Comuni limitrofi
- Elab. 36 VAS Sintesi non tecnica
- Elab. 37 Valutazione di Incidenza
 - All. A - Valutazione delle interferenze del Progetto con il Sito Rete Natura 2000
 - All. B - La Rete Ecologica Comunale
- Elab. 38 Relazione geologica
- Elab. 39 Relazione sullo stato agroambientale del paesaggio
- Elab. 40 Compatibilità idraulica

- All. A - Compatibilità idraulica - Criticità idrauliche e trasformazioni di piano scala 1:10.000
- Elab. 41 Relazione tecnica
 - Elab. 42 Relazione di progetto
 - Elab. 43 Norme Tecniche
 - Elab. 44 Dimensionamento

ELABORATI INFORMATICI

- Elab. 44 CD Quadro Conoscitivo
- Elab. 45 Rapporto sulla struttura dati e informazioni

ART. 3 – EFFICACIA E ATTUAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla L.R. n. 61/1985 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 4499 del 27 luglio 1990 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I. per le parti con esso compatibili.
2. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità
3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti N.T. sono suddivise in:
 - a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore;
 - c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 35.

DEFINIZIONE

2. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate alle trasformazioni tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere nella misura non superiore al 50% del plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus-valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
5. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:
 - a) realizzazione di Opere Pubbliche;
 - b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
 - d) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme Tecniche (N.T.).
6. L'A.C. può concedere la monetizzazione delle aree cedute ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a), b) e c) del comma 5 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

7. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
 - e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - f) gli atti di Programmazione negoziata;
8. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree da cedere al Comune sulla base di:
 - a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti N.T.;
 - b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate in:
 - aree già destinate ad usi urbani a maggiore o minore densità;
 - aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;

- aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 - aree di rilevante qualità ambientale;
- c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. vigente alla data di adozione del primo P.I. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
- aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;
 - aree destinate alla riqualificazione urbana.
9. Le Z.T.O. individuate nel P.I. e interessate dalla perequazione urbanistica, articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.
10. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita al successivo Art. 7 delle presenti N.T., che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del Dimensionamento previsti dal P.A.T.;
 - d) lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
11. I P.U.A. e i comparti urbanistici individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..

ART. 5 – CREDITO EDILIZIO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 36.

DEFINIZIONE

2. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono:
 - a) al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona;
 - b) alla demolizione di opere incongrue;
 - c) all'eliminazione di elementi di degrado;
 - d) agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità;
 - e) alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

4. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
 - e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - f) gli Accordi di programma.
5. Il P.I. individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio.
6. Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie esemplificative:
 - a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invariante, ne risultano in contrasto;
 - b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - d) interventi di miglioramento della qualità edilizia ed architettonica con particolare riferimento agli edifici ed agli ambiti di natura storica già individuati quali invariante;
 - e) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
 - f) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
 - g) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
 - h) aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
7. Gli ambiti e gli immobili individuati dal P.I. che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.
8. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:

- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del P.I.;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:
 - tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
 - micro zona catastale di appartenenza;
 - vetustà;
 - stato di conservazione;
 - interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.
9. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro contenente:
- a) i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
 - b) la quantificazione del credito edilizio in relazione alla sede di utilizzo;
 - c) i termini temporali di utilizzo.

ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 37.

DEFINIZIONE

2. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

5. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli atti di programmazione negoziata.
6. Il P.I. determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal P.A.T..

ART. 7 – SCHEDE PROGETTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del P.I. sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato.
3. Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, anche i seguenti temi:
 - a) aree agricole e residenza
 - utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro;
 - limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di compensazione;
 - incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili;
 - realizzazione di barriere verdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico;
 - creazione di fasce tampone e di siepi riparali;
 - incentivazione al recupero di testimonianze storiche;
 - miglioramento della dotazione di naturalità negli ambiti estensivi specializzati;
 - incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade statali, regionali e provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili);
 - incentivazione alla demolizione degli edifici costruiti in zona agricola e formazione di un credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;
 - b) aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici
 - valorizzazione del territorio agroforestale;
 - creazione di corridoi di connessione;
 - creazione di aree di completamento della rete ecologica;
 - creazione di varchi;
 - recupero di aree degradate potenzialmente idonee (ad es. le aree sterili che ricadono interamente o anche parzialmente all'interno della rete ecologica);
 - incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura;
 - incentivazione delle coltivazioni tradizionali;
 - gestione dei reflui zootecnici, con impianti di depurazione adeguati per il trattamento delle deiezioni animali;
 - incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi;
 - definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;
 - connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, percorsi della memoria, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori";
 - incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - contenimento dell'espansione delle "frange urbane";
 - c) aree produttive
 - riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
 - mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) finalizzata a minimizzare gli impatti;
 - riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio, in particolare quelle ubicate nelle aree di piccola dimensione favorendo la riagggregazione in aree idonee costituendo comparti, forniti di adeguati servizi e strutture alle aziende;
 - riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;

- miglioramento servizi per il personale delle aziende: mense, asili, etc;
- densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;
- proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;
- eliminazione degli esuberanti realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o mediante la trasformazione ed il cambio d'uso;
- valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione delle aree.
5. All'interno dei perimetri delle Schede Progettuali gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un P.U.A. di iniziativa pubblica o privata, secondo le prescrizioni contenute nel P.I.. L'A.C. può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda Progettuale, approvando d'ufficio il P.U.A. e formando il comparto edificatorio, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.

ART. 8 – SCHEDE PUNTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune aree, fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d'uso o per la particolare ubicazione nel territorio urbanizzato o agricolo o le caratteristiche storico/architettonica e per gli elementi di interesse ambientale il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e/o recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi rientranti nelle fattispecie già oggetto delle Leggi Regionali:
 - a) n. 80/1980;
 - b) n. 61/1985;
 - c) n. 11/1987.
 - d) n. 24/1985.o in altre casistiche individuate in sede di elaborazione del P.I..

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari.

ART. 9 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.

DEFINIZIONE

2. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, l'A.C. può assumere nel P.A.T. e/o nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'A.C. rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel P.A.T. o nel P.I. proposte di Accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di Accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'Accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di Accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli Accordi ed eventuali cointeressati;
 - d) le proposte di Accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del P.A.T. e/o del P.I. e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli Accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del P.A.T. e/o del P.I. e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.
4. L'A.C. potrà assumere nel P.A.T. o nel P.I. proposte di Accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) in deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di opportunità ed urgenza per la realizzazione degli interventi previsti.
5. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e dalle presenti N.T., trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche.

ART. 10 – AZIONI STRATEGICHE.

1. Il P.A.T. individua i temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza per il territorio comunale e li classifica mediante specifiche “Azioni Strategiche”.
2. Le Azioni Strategiche sono elencate, classificate e regolamentate nell'allegato “Azioni Strategiche” alle presenti N.T. che ne definisce specificatamente:
 - a) l'ambito di azione;
 - b) gli obiettivi;
 - c) le modalità e gli strumenti di attuazione;e li ordina rispetto a:
 - a) sistema ambientale;
 - b) sistema infrastrutturale;
 - c) sistema produttivo.
3. Le “Azioni Strategiche” rappresentano il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del P.I. che dovranno, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza dell'Amministrazione Comunale declinare le “politiche territoriali” e determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la loro implementazione.
4. L'elaborato “Azioni Strategiche” e le Tavole di progetto collegate non hanno valore prescrittivo ma sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti per i diversi sistemi infrastrutturale, produttivo, ambientale, residenziale e servizi.

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE I: VINCOLI

ART. 11 – VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 431/1985, EX 1089, 1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10
2. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 11
3. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 134
4. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
6. Tavola 2, “Carta delle Invarianti”
7. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Il vincolo paesaggistico sull’area delle Fontane Bianche ex 1497/1939;
 - b) i vincoli paesaggistici sui corsi d’acqua ex 431/1985:
 - Torrente Giavera;
 - Fiume Pegorile;
 - Fiume Limbraga;
 - Rio Piovenzano;
 - Fiume Melma;
 - Rio e sorgenti Fontane Bianche;
 - Rivo Rullo o Rio Rul;
 - c) i territori coperti da boschi presenti nella zona naturalistica delle Fontane Bianche, lungo il canale Piavesella e in altri ambiti del territorio comunale ex 431/1985;
 - d) i vincoli monumentali sugli immobili ex 1089/1939:
 - Villa Venturali, Fanna
 - Villa Perocco
 - Villa Gobbato, Domenica
 - Villa Panzerotto, Vandelli, Tonini, De Lassotovitch
 - Villa Gradenigo, Galletti
 - Villa Fontebasso, Galanti, Celotta
 - Villa Angarani delle Stelle, Gregory
 - Villa Ulandi - Florian, Lorenzon
 - Villa Tivaroni - Zanini, Brambullo
 - Villa Nicolini
 - Villa Olivi, Persico
 - Villa Angelica
 - Villa Farsetti, Zorzi, Veronese, Felissent
 - Barchessa di Villa Pastega - Manera
 - Chiesa della Natività di Maria Immacolata
 - Cancelli in ferro battuto del XVIII secolo
 - e) I vincoli archeologici ex 1089/1939:
 - Strada Provinciale n. 102 “Postumia Romana”.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004:
 - a) i corsi d’acqua di cui al comma precedente, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti

- urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312) ;
- b) le zone boscate ai sensi dell'Art. 142, lett. g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
 - c) gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e gli immobili vincolati ai sensi dell'Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti;
 - d) le aree o già sottoposte a vincolo archeologico.

DIRETTIVE

9. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
10. Il P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori monumentali e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".
12. Nelle aree già sottoposte a vincolo archeologico:
- a) per le zone di vincolo archeologico e per le fasce di rispetto dei punti di ritrovamento sparsi: il rilascio del permesso a costruire di lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, è condizionato dal rilascio di un nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e deve essere preceduto da operazioni di scavo preventivo eseguibile in saggi di coincidenza delle fondazioni internamente all'area edificabile, fino alla profondità di impostazione delle strutture di fondazione, a cura e spese del titolare del permesso a costruire. Le operazioni di scavo dovranno svolgersi alla presenza di un archeologo di provata competenza che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
 - b) per le zone interesse archeologico prima dell'inizio di lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, deve essere data notizia alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
- Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona del territorio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del Proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo nel contempo i lavori. In seguito al ritrovamento il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori; deve in questo caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli elementi necessari per una eventuale variante del permesso a costruire in corso o disporre l'annullamento, sentita la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. La mancata denuncia comporta l'immediato annullamento del permesso a costruire, fatta salva ogni altra sanzione legale.
13. Nelle aree individuate dal P.T.C.P. come "agro centuriato" la valutazione della necessità di segnalare preventivamente alla Soprintendenza ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o

movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, viene effettuata dalla autorità competente sulla base di:

- entità dell'intervento;
- vicinanza al sito rischio archeologico.

ART. 12 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
2. Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE.
3. DPR n. 357 del 08.09.1997.
4. DPR n. 120 del 120.03.2003.
5. DM del 03.04.2000.
6. LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
7. DPGR del 18 maggio 2005, n. 241
8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

9. Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".
10. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" corrispondono al Sito di Interesse Comunitario e alla Zona di Protezione Speciale SIC e ZPS IT 3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo".

CONTENUTI E FINALITÀ

11. Il SIC e ZPS IT 3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo" si colloca in un ambito a cavallo tra l'alta e la bassa pianura, ha un'estensione pari a 66 ha con copertura prevalente di Praterie migliorate, Praterie umide e mesofite.

DIRETTIVE

12. Il P.I. assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS e congiuntamente alla pianificazione di settore prevede:
 - a) la tutela di:
 - avifauna nidificante, svernate e migratrice;
 - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - ambienti dei corsi d'acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
 - f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Nell'ambito ed in prossimità del SIC e della ZPS, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 Ottobre 2006.

ART. 12 BIS – ZONE UMIDE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 21 delle Norme di Attuazione.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 01, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale".

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni dell'Art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) contenente direttive e prescrizioni per le zone umide costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici.

DIRETTIVE

4. Il P.I. sulla base delle previsioni del P.T.R.C. e nel rispetto del presente P.A.T. persegue i seguenti obiettivi di salvaguardia:
 - a) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - d) creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 13 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TREVISO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il Comune attraverso il P.A.T. e gli altri strumenti urbanistici e di settore persegue le finalità definite dal P.T.C.P. riguardanti la:
- e) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 - f) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
 - g) la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;
 - h) l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - i) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.
7. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il P.A.T.:
- a) recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.C.P.;
 - b) sottopone a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di PTCP precisandone e ridefinendone se del caso le aree interessate.

DIRETTIVE

8. Il PI recepisce le direttive previste dalle Norme Tecniche del P.T.C.P..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche del P.T.C.P..

ART. 14 – PIANO D'AREA DELLE FONTANE BIANCHE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano di Area dei Fontane Bianche

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Area delle Fontane Bianche e della Variante al PRG di adeguamento.

DIRETTIVE

4. Il PI recepisce le direttive previste dalle Norme di Attuazione del Piano di Area delle Fontane Bianche

PRECRIZIONI E VINCOLI

5. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme di Attuazione del Piano di Area delle Fontane Bianche.

ART. 14 BIS – AMBITO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO DELLO STORGA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge n. 394 del 6/12/1991 “Legge quadro sulle aree protette”.
2. LR n. 40 del 16/08/1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”.
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi dell'ambito per l'istituzione del Parco Naturale Provinciale dello Storga, situato dall'area delle Fontane Bianche al Fiume Sile e caratterizzato dalla presenza di:
 - a) numerosi ambienti ripariali individuati nello Storga e Piavone;
 - b) numerosi ambienti ripariali individuati alle Fontane Bianche;
 - c) boschetti, parchi di ville, siepi e alberi isolati;
 - d) ville, edifici storici, edifici rurali di valenza architettonica;
 - e) pozzi, sorgenti, corsi d'acqua ed altri elementi di naturalità.

DIRETTIVE

5. Il PI dettaglia il perimetro del parco urbano-rurale dello Storga, definisce una puntuale disciplina dell'ambiente rurale regolamentando l'attività edificatoria ed individuando gli interventi consentiti compatibilmente con la legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi di:
 - a) salvaguardia degli habitat;
 - b) salvaguardia delle specie autoctone;
 - c) eliminazione delle specie alloctone;
 - d) promozione degli elementi in grado di aumentare la biodiversità (zone umide, prati ad erbe alte, ecotoni a cespuglio, etc.);
 - e) mantenimento dell'eterogeneità strutturale (siepi, boschi, fossi, agricolo, etc.);
 - f) protezione delle siepi e loro ampliamento al fine di realizzare, per quanto possibile, dei corridoi interni;
 - g) mantenimento, protezione e gestione oculata di fossi e fossati;
 - h) promozione di colture di prodotti locali;
 - i) promozione di attività culturali.
6. Il PI promuove la tutela dell'ambiente naturale e agricolo e la valorizzazione degli elementi di valore storico e architettonico mediante:
 - a) l'individuazione degli edifici e degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario;
 - b) il riconoscimento dei biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e la definizione di interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario;
 - c) l'individuazione di idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equituristici per il collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e la definizione delle modalità per il recupero di strutture esistenti e per l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
 - d) l'identificazione degli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado e la previsione degli ambiti entro cui prescrivere la riqualificazione dei luoghi e l'eliminazione degli elementi detrattori subordinatamente all'approvazione di un PUA, anche mediante ricorso alla compensazione ed al credito edilizio;
 - e) l'individuazione e la tutela degli elementi minuti quali, siepi, filari, stagni;
 - f) la definizione degli interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree – arbustive e fasce boscate.

ART. 15 – AREE A RISCHIO IDRAULICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I. E AL P.T.C.P.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato con DCR n. 48 del 27 giugno 2007.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
4. Le aree individuate dal P.A.I. all'interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità idraulica sono:
 - a) P3 - Aree a elevata pericolosità idraulica (Art. 10 e 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.)
 - b) P2 - Aree a media pericolosità idraulica (Art. 10 e 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.)
 - c) P1 - Aree a moderata pericolosità idraulica (Art. 10 e 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I.)mentre quelle evidenziate dal P.T.C.P. corrispondono a:
 - d) P0 - Aree a ridotta pericolosità idraulica (Art. 57, Art. 58, Art. 59 e Art. 60 della Normativa Tecnica P.T.C.P.).

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree individuate, classificate e regolamentate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e dal P.T.C.P. della Provincia di Treviso, in relazione alla pericolosità idraulica, al fine di non incrementare le condizioni di rischio.

DIRETTIVE

6. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il P.A.I..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. I vincoli e le norme del P.A.I.¹ e del P.T.C.P.² finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica sono di applicazione obbligatoria e vincolante.

¹ Estratto delle Norme del P.A.I.

Articolo 10. Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica

1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica ovvero di pericolosità geologica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.

2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.
- e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelare la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.

4. Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

5. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato:

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;
- b. realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
- c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
- d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;
- e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l'indebolimento degli argini;

6. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

7. Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all'approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali

8. Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994.

9. Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque.

10. Il Comitato di Bacino individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.

11. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 9.

12. Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse. 13. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.

Articolo 11. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3

1. Nelle aree classificate ad pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realizzazione di:

a. opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

b. opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;

c. interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; d. interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

e. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili a condizione che non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;

f. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, non modifichino i fenomeni idraulici naturali e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;

g. gli interventi di demolizione senza ricostruzione ;

h. sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

i. gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

j. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);

k. interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del progetto di Piano ovvero per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;

l. modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;

m. strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previa assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi nonché di rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni idrauliche e geologiche generali e locali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere h), l), m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma precedente. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;

d. nuovi depositi, anche temporanei in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n.334.

8. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio.

Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 12. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'entrata in vigore del Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;

d. nuovi depositi, anche temporanei in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n.334. 4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti al momento dell'entrata in vigore del Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 13. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

² Estratto delle Norme Tecniche del P.T.C.P.

Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0

1. Lo strumento urbanistico comunale conduce per le aree P0 una rigorosa e puntuale verifica dello stato idraulico del territorio nel rispetto della Delibera regionale n.1322/2006 utilizzando per le valutazioni schemi di calcolo che siano in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale insufficienza della rete di scolo delle acque, precisandone e definendone su queste basi gli ambiti già indicati dal PTCP.

2. Per le aree classificate P0, ferma restando l'applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dai Piani di Assetto Idrogeologico, lo strumento urbanistico comunale detta apposita normativa finalizzata a non incrementare le condizioni di rischio ed in particolare a:

a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica ed anzi a migliorarle, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque;

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d'intervento;

c) non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque,

d) non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;

e) non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi di invaso disponibili, di tratti di fossi e fossati;

f) neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;

g) non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;

h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Articolo 60 - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico

1. Fatta salva l'applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi del precedente articolo 57, gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino. Ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, alle aree P0 si applicano comunque le norme disposte dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino di appartenenza.

2. Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso generalmente ammessi interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino.

3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente consentito, salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente:

effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini dei corsi d'acqua;

realizzare tombinature dei corsi d'acqua superficiali;

occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;

impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.

4. Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo o l'emungimento di acque sotterranee può essere ammesso solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua asseverazione, che l'attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della gestione della risorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l'aggravamento.

ART. 16 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
2. Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto
3. Piano Regolatore Generale vigente

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
5. Tavola 2, “Carta delle Invarianti”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Borgo di Fontane;
 - b) Borgo di Lancenigo;
 - c) Carità;
 - d) Nucleo storico di Viale Felissent;
 - e) San Sisto;
 - f) Villorba.
7. La perimetrazione è stata definita sulla base del P.R.G. Vigente.

DIRETTIVE

8. Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo Art 30, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
9. Il P.I. dovrà definire:
 - a) le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
 - b) gli ambiti da assoggettare a P.U.A.;
 - c) la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
 - d) gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
 - e) gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
 - f) la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
 - g) il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici
10. Il P.I. sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
 - a) edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
 - b) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
 - c) edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
 - d) edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
 - e) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
 - f) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell’ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 11 e nei successivi Artt. 29 e 30 delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni:

- a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente alla data di adozione del P.A.T.;
- b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica salvo motivate situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I..

PARTE III: ALTRI ELEMENTI E NORME DI TUTELA

ART. 17 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 368 del 08.05.1904
2. R.D. n. 523 del 05.07.1904
3. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato con DCR n. 48 del 27 giugno 2007 (Art. 9 delle NTA)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Nessuna
5. I fiumi e canali regolamentati ai sensi del presente articolo sono:
 - a) Torrente Giavera;
 - b) Torrente Pegorile;
 - c) Fiume Limbraga;
 - d) Fiume Melma;
 - e) Rio e sorgenti Fontane Bianche;
 - f) Rivo Rullo o Rio Rul;
 - g) Rio Coneselle;
 - h) Rio Molinella;
 - i) Canale Piavesella;
 - j) Canale di Fontane.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° Artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici Artt. dal 93 al 99.

DIRETTIVE

7. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo vige una fascia di rispetto inedificabile di m. 10 (dieci) dall'unghia esterna dell'argine principale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riducibili a m. 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra.
9. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.

ART. 18 – DISCARICHE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, Artt. 32 e 32 bis, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola 1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale"
5. Tavola 3, "Carta della Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto corrispondenti a:
 - a) ex Discarica RSU "Consorzio Intercomunale Priula";
 - b) ex Discarica rifiuti di tipo 2B non pericolosi Burgo Group S.p.A. (ex Marchi S.p.A. & Tartarica).

DIRETTIVE

7. Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all'edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 3/2000.

PRESCRIZIONI

8. Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto pari a 250 metri misurati dal perimetro dell'area autorizzata nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 3/2000."
9. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'U.L.S.S..
10. La fascia di rispetto della discarica si estingue automaticamente se è stato ultimato l'intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico.

ART. 19 – CAVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128 - Art. 104
2. Legge Regionale n. 44 del 07.09.1982, "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale"
4. Tavola 3, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi dell'area di sedime della cava autorizzata "Le Bandie" e della relativa fascia di rispetto

DIRETTIVE

6. Il P.I. può ammettere, nell'ambito delle cave, la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trasformazione dei materiali scavati, condizionata - mediante atto unilaterale d'obbligo ai sensi Art. 11 legge 241/90 - alla loro demolizione entro i termini previsti per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale della cava come previsti nell'atto che autorizza la coltivazione.
7. Il P.I. provvede, per i siti sprovvisti di tale strumento (cave e/o discariche abbandonate), alla loro individuazione quali zone di recupero ai sensi dell'Art. 27 L. 457/1978, soggette alla obbligatoria formazione di P.U.A. che assume i contenuti e l'efficacia del Piano di Recupero di cui all'Art. 28 della L. 457/1978 in attesa dei quali sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli compresi e disciplinati nelle autorizzazioni per attività di cava già rilasciate e ancora efficaci.
8. Il P.U.A. di iniziativa privata o pubblica, richiamato al comma precedente, dovrà essere finalizzato prioritariamente a:
 - recupero e riqualificazione ambientale, secondo quanto previsto dal titolo V della L.R. n. 44/1982;
 - recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - rendere possibili le destinazioni previste dal P.R.G.
9. Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all'edificazione previsti dal D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128 - Art. 104.

PRESCRIZIONI

10. L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni, nell'ambito delle zone agricole con esclusione di quelle ricomprese nelle zone integre e nelle zone di vincolo monumentale e paesaggistico individuate nelle Tavole di Progetto del P.A.T..
11. Per tali ambiti restano confermati i progetti di ripristino ambientale approvati contestualmente al rilascio delle singole autorizzazioni, che vanno tuttavia rivisti nell'ottica di una loro ricomposizione organica, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e di possibile riutilizzo a fini ambientali e ricreativi attraverso appositi accordi con le proprietà, definiti da specifiche convenzioni. Analoga disciplina potrà applicarsi all'esaurimento delle cave ancora attive, utilizzando le risorse destinate al ripristino ambientale per il riutilizzo a fini ambientali e ricreativi.

ART. 20 – POZZI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Regionale di Tutela delle Acqua
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
3. Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
4. Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità di n. 4 pozzi di prelievo per uso idropotabile ubicati a Villorba, in Via C. Battisti.
7. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi.
8. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

9. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Il PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:
 - a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo. In tale fascia sono consentite esclusivamente costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - accumulo di concimi organici;
 - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - aperture di cave e pozzi;
 - discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - impianti di trattamento di rifiuti;
 - pascolo e stazzo di bestiame;
 - inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.
 - impianti di trattamento di rifiuti;
11. Nella fascia di rispetto assoluto:
 - è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati;
 - sono consentiti sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, solo interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
12. Nella fascia di rispetto allargata
 - è vietato l'insediamento di nuove attività industriali ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di

legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

- sono consentiti interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
- è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
- è consentito l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola” (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

ART. 21 – VIABILITÀ E FERROVIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
2. Piano Regionale Trasporti del Veneto.
3. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”
6. Tavola 4.1, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture della rete ferroviaria Venezia Udine e le relative fasce di protezione e rispetto e del sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto, esternamente al perimetro dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, E4, F, turistico ricettive, di protezione e sviluppo controllato), classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le autostrade e strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria:
 - Autostrada 27, Venezia-Belluno
 - Superstrada Pedemontana Veneta;
 - b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle:
 - Strada Statale n. 13 “Pontebbana”;
 - Strada Provinciale n. 102 “Postumia”;
 - Via della Cartiera;
 - Via Marsoni;
 - Via Selghere;
 - Tangenziale nord di Catena;
 - c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all’interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
 - e) viabilità interpodereale: comprende le strade interpodereali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

8. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture e per la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento atmosferico e dal rumore.
9. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell’Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
10. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. A norma dell'Art. 37 della L.R. n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
12. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.
13. Per quanto non specificato nel presente articolo valgono le disposizioni del PRG vigente.

ART. 22 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
2. D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”
3. DPCM 08.02.2003
4. Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
5. Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.
6. D.M. Interno 24.11.1984

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

7. Tavola 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:
 - a) 132 Kv “S. Lucia di Piave – Cartiera Villorba – Scorzè”, ENEL Distribuzione Spa, (parte singola terna e parte doppia terna non ottimizzata), Km 11,79;
 - b) 132 Kv “Lancenigo – Sacile”, Ferrovie Spa, (singola terna), km 1,91;
 - c) 132 Kv “Spinea – Lancenigo, Ferrovie Spa, (singola terna), Km 2,03e dei gasdotti di seguito elencati:
 - d) Met. Tarvisio-Sergnano, DN 900-70 Bar (fascia di servitù 21,00 ml);
 - e) All. nuova alimentazione Spresiano – Pezzan, DN 300-75 Bar (fascia di servitù 19,50 ml);
 - f) All. Comune di Villorba 2^a presa, DN 150-70 Bar (fascia di servitù 12,50 ml);
 - g) All. Cartiera Marsoni, DN 100-70 Bar (fascia di servitù 12,50 ml);
 - h) All. Cartoplastica, DN 200 – 24 Bar (fascia di servitù 11,00 ml);
 - i) All. Cartoplastica, DN 150 – 24 Bar (fascia di servitù 11,00 ml);
 - j) Pot. Spina Treviso Nord, DN 250-12 Bar (fascia di servitù 11,00 ml);
 - k) Met. Pezzan – Treviso Nord, DN 150-12 Bar (fascia di servitù 6,00 ml);
 - l) All. Comune di Villorba 1^a presa, DN 150-12 Bar (fascia di servitù 6,00 ml).

DIRETTIVE

9. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.
10. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT :
 - a) provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti e gasdotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali;
 - b) stabilisce i criteri e le modalità per la delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con elettrodotti e gasdotti, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. La localizzazione di nuovi elettrodotti e gasdotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti e della legislazione regionale di attuazione vigente.
12. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

ART. 23 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.
2. D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990
3. Legge n. 166, 1 agosto 2002

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto ubicati in corrispondenza di:
 - a) Villorba;
 - b) Fontane;
 - c) Lancenigo;
 - d) Catena.

DIRETTIVE

6. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 24 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
2. D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
3. D.P.C.M. 8 luglio 2003
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il P.A.T. individua 14 impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico così localizzati:
 - a) n. 12 impianti per la telefonia di cui:
 - n. 6 ubicati nella zona industriale di Castrette,
 - n. 2 situati a Nord di Villorba,
 - n. 4 localizzati in corrispondenza / prossimità di Carità;
 - b) n. 1 impianto di diffusione radiotelevisiva (gestore RTI), ubicato in Via S.Pio, 1;
 - c) n. 1 impianto di proprietà delle ferrovie (RFI), localizzato in corrispondenza della Stazione FF.SS.
7. Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

8. Il P.I., anche attraverso la previsione di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;
 - area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
 - b) ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
 - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
 - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
 - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
 - c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:

- zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici
 - in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.
9. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT stabilisce i criteri e le modalità per la delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:
- a) siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
 - b) siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
 - c) sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
 - d) siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
 - e) sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

ART. 25 – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio decreto 27.07.1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
2. Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
3. D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
4. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto ministeriale 07.04.2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
5. Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 L.R. 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178 del 3 ottobre 2004.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi degli allevamenti zootecnici esistenti individuati ai sensi degli "Atti di Indirizzo, lettera d) in attuazione dell'art. 50 L.R. 11/04.

DIRETTIVE

8. Il P.I. dovrà individuare:
 - a) gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
 - b) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - c) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
9. Il P.I. dovrà disciplinare la trasformazione degli allevamenti prescrivendo:
 - a) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
 - b) impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
 - c) specifica redazione di valutazione di compatibilità ambientale correlata con la V.A.S.;
 - d) forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista;
 - e) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
 - f) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Nella attesa dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive del P.A.T., si applicano agli allevamenti le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 e le norme igienico sanitarie vigenti.

ART. 26 – AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”
2. D.M. Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso, Art. 77 delle Norme Tecniche

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”
5. Le aziende a rischio di incidente rilevante sono:
 - a) “Conventya S.r.l. ubicata all’estremità meridionale della zona industriale di Castrette (Via F.lli. Rosselli n. 2);
 - b) Galvanica “Dalla Torre & Figli S.p.A”. ubicata a Fontane in Via Fontane n. 98.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle aree di sedime e di pertinenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le relative aree di danno, come definite dal D.M. 09.05.2001.

DIRETTIVE

7. Il P.I. potrà ammettere l’ampliamento degli stabilimenti esistenti a condizione che non venga incrementato il livello di rischio esistente.
8. Il P.I. aggiorna il censimento delle attività a rischio di incidente rilevante e ne recepisce il perimetro.
9. Il P.I., nei casi previsti dall’art. 14 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334³ individua e disciplina, anche in relazione ai contenuti del P.T.C.P., le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta. A tal fine il P.I. comprende un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” relativo al controllo dell’urbanizzazione che dovrà essere predisposto secondo quanto stabilito nell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001.
10. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT stabilisce i criteri e le modalità per l’ampliamento di impianti a rischio di incidente rilevante già esistenti in aree di incompatibilità assoluta.

³ Insediamenti di stabilimenti nuovi; modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante),

ART. 27 – INQUINAMENTO LUMINOSO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 17 del 07.08.2009, “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e di favorire il risparmio energetico in particolare nelle aree contermini ed all'interno dei Siti natura 2000.

DIRETTIVE

3. Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna dovranno adottarsi le seguenti precauzioni:
 - a) impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
 - b) selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative vigenti;
 - c) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
 - d) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
 - e) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali e agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
5. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati lungo le strade è subordinata al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale qualora vengano superati le tre sorgenti luminose.

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 28 - INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA – AREA DI RISORGIVA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 2, “Carta delle Invarianti”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT definisce invarianti di natura idrogeologica l'area delle risorgive delle Fontane Bianche nei quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non finalizzati alla conservazione, valorizzazione e tutela.

DIRETTIVE

4. Il PI integra la normativa del presente P.A.T e aggiorna l'individuazione delle invarianti idrogeologiche di cui al presente articolo adeguandole allo stato di fatto, ed in particolare:
 - a) detta gli indirizzi per la sistemazione delle sorgenti al fine di valorizzarne l'acqua e gli elementi ad essa connessi;
 - b) individua le specie arboree-arbustive presenti, meritevoli di tutela;
 - c) valorizza l'ambito anche sotto l'aspetto turistico;
 - d) definisce le modalità per l'allacciamento alla rete fognaria;
 - e) individua gli insediamenti civili, produttivi e zootecnici non collegati alla rete fognaria, disponendo apposite misure finalizzate all'eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme di Attuazione del Piano di Area delle Fontane Bianche;
6. Sono vietati i piani interrati in presenza di falda superficiale in ambito di risorgiva.

ART. 29 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola 2, "Carta delle Invarianti".

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il PAT definisce invarianti di natura paesaggistica:
 - a) Il contesto figurati di Villa Angelica (vedi P.T.C.P.);
 - b) le siepi;
 - c) i filari alberati lungo i principali assi viari;
 - d) i coni visuali (vedi P.T.C.P.);e ambientale:
 - e) la rete idrografica principale;
 - f) i bacini d'acqua;
 - g) le zone boscate;
 - h) i parchi di Villa Veneta;
 - i) gli ambiti di integrità ambientale ed ecologica (comprensivi di aree nucleo, corridoi ecologici, area di completamento, aree agricole integre);
 - j) il geosito G009 "Fontane Bianche";in quanto caratterizzate da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti:
 - articolazione dei sistemi biotici;
 - dotazione degli elementi di connessione ecologica;
 - qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
 - equipaggiamento verde strutturato;
 - caratteristiche morfologiche e paesaggistiche.
7. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio comunale.

DIRETTIVE

8. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola 4.1 "Carta delle trasformabilità" e Tavola 4.2 "Rete ecologica" gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - b) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
 - d) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - e) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - f) disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Oltre a quanto previsto nella Parte III del Titolo VI delle presenti Norme Tecniche, sono vietati:
 - a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
 - b) l'apposizione di cartelli pubblicitari come definiti dall'Art. 47, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS;
 - c) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli.

ART. 30 - INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 2, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT definisce invarianti di natura storico monumentale:
 - a) I centri storici;
 - b) le ville venete;
 - c) gli edifici con grado di protezione (vedi PRGC vigente alla data di adozione del P.A.T.);
 - d) i manufatti di archeologia industriale:
 - ex Cartiera, Via Fontane;
 - Mulino Genovese, Via Capitello;
 - ex Filanda Antonini, Via Montegrappa;
 - Centrale idroelettrica, Via Marsoni;
 - Centrale Idroelettrica, Via della Cartiera.

DIRETTIVE

4. Il P.I., provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzare degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - a) la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
 - b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - d) l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - e) l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
 - f) la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - g) l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi inedificati contigui.
5. Per ogni tipo di intervento da attuarsi sulle risorse culturali di interesse provinciale (Villa Angelica e relativa pertinenza, contesto figurativo di Villa Manfrin, detta "Margherita"), è necessario definire una progettazione architettonica articolata in quattro momenti:
 - a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
 - b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
 - c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
 - d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.
6. Il P.I., per gli interventi di cui al comma 5 precedente, prevede idonee norme di tutela finalizzate ad assicurare:
 - a) l'inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene;
 - b) l'esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni;
 - c) indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;

- d) l'ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall'esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di una commissione provinciale di esperti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 7. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G.C. Vigente e dalle Varianti al P.R.G.C. adottate al momento dell'entrata in vigore del primo P.A.T.;
 - b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica salvo motivate situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I..

TITOLO V: FRAGILITA'

ART. 31 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.
2. L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
3. D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
4. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica";
5. Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive";
6. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";
7. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
8. Il Comune di Villorba è stato classificato sismico in Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell'Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

9. Tavola 3, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

10. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
 - alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
 - alla compressibilità dei terreni;
 - alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - alla capacità di drenaggio locale;
 - alla profondità della superficie di falda;
 - alla risposta sismica locale ed alla classificazione sismica di riferimento (zona 3);
 - ad altre caratteristiche geologiche minori.
11. Sono individuate ai sensi del precedente comma 10 del presente Articolo, tre categorie di terreno:
 - a) "area idonee" (PEN-01) comprendente gran parte del territorio comunale;
 - b) "area idonee a condizione" (PEN-02) comprendente:
 - area a moderata pericolosità idraulica (P.A.I.);
 - area a media pericolosità idraulica (P.A.I.);
 - area a ridotta pericolosità idraulica (P.T.C.P.);
 - aree di escavazione ripristinata mediante riporto e restituita all'agricoltura o ad altri usi;
 - area costituita da depositi alluvionali coesivi e compressibili, con falda superficiale;
 - area con difficoltà di smaltimento idrico e ridotta pericolosità idraulica (Consorzio di Bonifica Piave e Comune di Villorba);
 - c) "area non idonea" (PEN-03) comprendente:
 - cava attiva;

- ex cava;
- ex discarica.

DIRETTIVE

12. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione anche alla classificazione sismica del Comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alla normativa vigente (vedi "strumenti e legislazione di riferimento" richiamata nel presente Articolo).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:

- a) "area idonea" in cui non vi sono limiti geologici o geotecnici all'utilizzo urbanistico. Si richiama l'obbligo della puntuale indagine geologica e geotecnica e della verifica di compatibilità idraulica, secondo i criteri stabiliti dall'allegato A delle presenti N.T. anche in funzione della classificazione sismica del Comune e della necessità di definire l'amplificazione sismica locale;
- b) "area idonea a condizione" che include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
 - indagine geologica e geotecnica;
 - verifica di compatibilità idraulica come per le aree idonee;
 - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;
 - una accurata valutazione della amplificazione sismica locale;il tutto al fine di:
 - dimensionare adeguatamente le opere di fondazione,
 - definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque,
 - indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico,
 - verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato,
 - definire le modalità dei movimenti terra consentiti,
 - stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale,
 - definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;
- c) le "aree non idonee", in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale.

ART. 32 – MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato con DCR n. 48 del 27 giugno 2007.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".
4. Tavola 3, "Carta delle Fragilità".
5. Tavola Allegata alla Valutazione di Compatibilità Idraulica

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Le aree individuate dal P.A.I.(art. 4 delle NTA del Piano) all'interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità idraulica sono:
 - a) P3, area a elevata pericolosità idraulica (soggette alle disposizioni di cui agli Art. 10 e Art. 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
 - b) 3, area a elevata pericolosità idraulica – Ex cava Fanna (Consorzio di Bonifica Piave e Comune di Villorba);
 - c) P2, area a media pericolosità idraulica (Art. 10 e Art. 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
 - d) P1, area a moderata pericolosità idraulica (Art. 10 e Art. 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
 - e) P0 area a ridotta pericolosità idraulica (Art. 57, Art. 58 e Art. 60 della Normativa Tecnica P.T.C.P.);
 - f) 0 area con difficoltà di smaltimento (Consorzio di Bonifica Piave e Comune di Villorba).

DIRETTIVE

7. Il P.I. provvederà a precisare l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il P.A.I. e con il P.T.C.P..
8. Il P.I. e tutti i P.U.A. dovranno, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al P.U.A. che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R.V. n. 1322 del 10 maggio 2006 e s.m.i. "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. In tutte le aree del territorio comunale sono vietati:
 - a) le fognature miste;
 - b) le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità; è ammessa deroga per il tratto strettamente necessario alla realizzazione di accessi ai lotti, in questi casi è comunque subordinato al nulla osta dell'Ente Gestore del corso d'acqua. La realizzazione di nuovi accessi ai fondi compresi nell'area del P.A. "Fontane Bianche", dovranno sottostare alle disposizioni lì contenute.
La tombinatura ammessa per cause di pubblica incolumità deve comunque:
 - essere sottoposta a parere del Consorzio di Bonifica;
 - avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - avere pozzetti di ispezione ad ogni incrocio e ogni 30 m circa;
 - avere una griglia grossolana removibile, con sfioratore a monte della tombinatura.

- c) pozzi drenanti nei casi in cui non sia garantito 0.50 m di franco tra la superficie freatica massima ed il fondo del manufatto.
10. In tutte le aree del territorio comunale è obbligatorio:
- a) predisporre, in accompagnamento dei progetti di intervento e trasformazione, una specifica relazione idraulica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti e richiedere all'ente competente (Consorzio di Bonifica o Genio Civile di Treviso) il parere idraulico per gli interventi di urbanizzazione e nuova lottizzazione nei casi previsti dalle soglie dimensionali riportate nell'Allegato A "Misure di Salvaguardia Idraulica";
 - b) impermeabilizzare gli interrati, ove consentiti, ed evitare l'installazione di sistemi fissi e/o permanenti volti all'abbassamento del livello di falda nella prossimità dell'edificio;
 - c) dotare le coperture, eccezion fatta per le zone con terreno impermeabile, di rete di raccolta e convogliamento e smaltire le acque raccolte nel sottosuolo con pozzi drenanti o con tubazioni/trincee drenanti;
 - d) prevedere, sulla linea di smaltimento delle acque meteoriche, pozzetti di ispezione ad ogni incrocio e ogni 30 m circa;
 - e) rispettare le modalità e le limitazioni indicate dall'Ente gestore (Consorzio di Bonifica Piave o Genio Civile) per lo scarico nei fossati, nei corsi d'acqua e nelle condotte tombate delle portate di pioggia e/o depurate;
 - f) inserire fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, lungo le nuove strade in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture. Salvo che le verifiche di dettaglio dimostrino la necessità di misure più cautelative, va adottata per le nuove strade una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie asfaltata.
Per modifiche alle strade esistenti quali ad esempio gli allargamenti di sezione sarà sufficiente mantenere l'invarianza idraulica in senso stretto compensando la differenza di portata generata dall'intervento in oggetto.
 - g) garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati;
 - h) osservare le disposizioni dettate dal Piano di Tutela delle Acque Veneto.
11. In tutte le aree del territorio comunale è obbligatorio osservare i contenuti dell'Allegato A "Misure di salvaguardia idraulica";
12. Oltre a quanto prescritto ai commi 9, 10, 11 del presente Articolo, all'interno delle zone identificate come ad alta pericolosità idraulica P3 sono vietati l'ampliamento, anche interrato, e la nuova edificazione.
13. Oltre a quanto prescritto ai commi 9, 10, 11 del presente Articolo, all'interno delle zone identificate come a media pericolosità idraulica P2 sono vietati i piani interrati.

TITOLO VI: TRASFORMABILITA'

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE – SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 33 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono
 - a) gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
 - b) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a Z.T.O. di tipo A, B, C, D ed F

DIRETTIVE

4. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:
 - a) sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
 - b) interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
 - c) definite dalle zone di espansione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Il P.I. dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal PTCP.
6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T..

ART. 34 – AREA PRODUTTIVA AMPLIABILE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive nel territorio comunale di Villorba e riconosciuti dal P.T.C.P. quali potenzialmente ampliabili sono circoscritti alla “Zona Industriale Cartiera Marsoni”.

DIRETTIVE

5. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti tale ambito.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Il P.A.T. non prevede l'ampliamento dell'area produttiva individuata dal P.T.C.P. come “ampliabile” se non finalizzato alla rilocalizzazione delle attività produttive in zona impropria mediante l'applicazione dello S.U.A.P..
7. Gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di P.U.A. che assumono i contenuti e l'efficacia del Programma di Intervento di cui all'Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179.

ART. 35 – AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili sono tutti quelli destinati dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente Art. 34.
5. Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati all'organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

DIRETTIVE

6. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. definisce:
 - a) le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, ambientale o paesaggistico attiguo individuando:
 - le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale;
 - le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio;
 - b) le destinazioni d'uso ammesse tra quelle previste dal PTCP.
7. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata da:
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona D;
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria;
 - l'ampliamento di attività già presenti nel territorio del Comune da realizzarsi nelle “Aree produttive ampliabili” come definite nel precedente Art. 34;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale.procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di P.U.A..
9. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I. alle direttive del presente Articolo il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente.

ART. 36 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola 4.1, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;
 - b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive;
 - c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.

DIRETTIVE

6. Il P.I.:
 - a) precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T.
 - b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente .
7. Il P.I., mediante le schede progettuali di cui al precedente Art. 7, disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo:
 - a) limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del Dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T.;
 - b) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - c) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;
 - d) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
 - e) realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale dei nuclei residenziali in territorio extraurbano, anche mediante la realizzazione di una fascia d'alberatura autoctona di indicativamente 8 m e con l'utilizzo di tipologie edilizie dell'architettura rurale;
 - f) definizione di criteri per l'insediamento di attività di agriturismo ed altre attività compatibili con le caratteristiche dell'area.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G.C., non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V e VI della L.R. 11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.

ART. 38 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. n. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione del contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il P.A.T. attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale.

DIRETTIVE

4. Il P.I. può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T., ferme restando le seguenti regole:
 - a) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del P.A.T.;
 - b) tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a P.U.A. e convenzionamento.
5. La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso attraverso:
 - a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano;
 - b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell’edificato;
 - c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - d) una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse. anche attraverso
 - e) il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T.;
 - f) la procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni;
 - g) l’accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T.;
 - h) l’accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004;in variante agli strumenti urbanistici ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.

ART. 39 – OPERE INCONGRUE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 4.1, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. identifica le attività produttive collocate in zona impropria quali opere incongrue, e ne persegue la rilocalizzazione in zona propria di tipo produttivo.
5. Le attività produttive collocate in zona impropria sono state individuate a partire da quanto previsto dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T.. Si tratta di singole attività produttive che presentano motivi di turbativa urbanistica, ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio.
6. Il P.A.T. individua le opere incongrue:
 - a) Deposito carburanti, Via Centa (Villorba)
 - b) Falegnameria, Via Lo Stradone (Villorba)
 - c) Falegnameria, Via Centa (Villorba)
 - d) Edilizia, Via Furlane (Villorba)
 - e) Termoidraulica, Via Guizze (Villorba)
 - f) Carpenteria meccanica, Via Roma (Carità)
 - g) Falegnameria, Via Marconi (Catena)
 - h) Attività economica, Via Marconi (Catena)
 - i) Autotrasporti, Via Postioma (Catena)
 - j) Edilizia e lavori stradali, Via XXV Aprile (Carità)
 - k) Combustibili, Via Piave (Lancenigo)
 - l) Capannone agricolo, Via Postioma (Castrette)che consentano il raggiungimento degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e la cui demolizione e/o riqualificazione determini l'attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio.

DIRETTIVE

7. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce:
 - a) le modalità di riutilizzo dei siti dismessi in riferimento a:
 - riqualificazione ambientale del sito;
 - destinazioni d'uso attigue all'attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
8. Il PI può individuare nuove attività in zona impropria da mitigare o modificare quelle già individuate senza procedere ad una variante del PAT.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Per le attività produttive ricomprese all'interno dei “contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” si applica quanto previsto all'Art. 41 delle presenti NT.

ART. 40 – ELEMENTI DI DEGRADO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. riconosce gli elementi di degrado già individuati nel Piano d’Area delle Fontane Bianche:
 - a) n. 3 manufatti in Via Chiesa Lancenigo;
 - b) n. 3 manufatti in Via Fagarè.

DIRETTIVE

4. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T.:
 - a) le modalità di riutilizzo dei siti eventualmente dismessi in riferimento a:
 - riqualificazione ambientale del sito;
 - destinazioni d’uso attigue all’attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per queste attività, in attesa che il P.I. definisca il nuovo regime urbanistico ed edilizio, si applicano le disposizioni del Piano d’Area delle Fontane Bianche.

ART. 41 – CONTESTI TERRITORIALE DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” includono ambiti caratterizzati prevalentemente da insediamenti produttivi, industriali e/o commerciali, che possono includere anche la residenza, per i quali si renda necessario il riordino degli insediamenti esistenti, il cambio delle destinazioni d'uso e il ripristino della qualità ambientale.

DIRETTIVE

4. Gli interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l'utilizzo combinato o disgiunto di:
 - a) perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti N.T.;
 - b) credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T.;
 - c) procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni;
 - d) accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T.;
 - e) accordo di programma di cui all'Art. 7 della LR n. 11/2004;ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.
5. Nel rispetto delle finalità del presente articolo, il PI dovrà stabilire le modalità di intervento per il riordino e la riqualificazione degli ambiti di cui al presente articolo.
6. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.

ART. 42 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

DIRETTIVE

4. Il P.I. all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.
5. Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole, oltre a quanto previsto dal Titolo VI delle presenti N.T..
7. In attesa della approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente alla data di adozione del P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettere a) e b),c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia (TUE).

ART. 43 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle trasformazioni previste dal P.R.G.C. Vigente alla data di adozione del P.A.T..

DIRETTIVE

4. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 - c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo;
 - d) attenersi prioritariamente alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”.
5. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere giustificate da un'effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
6. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O. esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa e degli edifici isolati in zona agricola fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Tutte le nuove aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e all'istituto della perequazione urbanistica previsto dall'Art. 35 della L.R. 11/2004 e dall'Art. 4 delle presenti N.T..

ART. 44 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI DI MAGGIORE RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti.

DIRETTIVE

4. Il P.I. provvederà a disciplinare:
 - a) le funzioni da confermare;
 - b) le funzioni da trasferire;
 - c) le funzioni da riconvertire;
 - d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
5. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T.:
 - a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
 - b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
 - c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Fino alla approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G.C. previgente. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

PARTE II: AZIONI STRATEGICHE – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 45 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”
3. Il P.A.T. ha individuato le seguenti infrastrutture esistenti di maggior rilevanza:
 - a) Autostrada 27, Venezia-Belluno
 - b) Strada Statale n. 13 “Pontebbana”;
 - c) Strada Provinciale n. 102 “Postumia”;
 - d) Via della Cartiera;
 - e) Via Marsoni;
 - f) Via Selghere;
 - g) Tangenziale nord di Catena (in fase di costruzione);
oltre a quelle di nuova previsione:
 - h) Superstrada Pedemontana Veneta;
 - i) Bretella di Venturali;
 - j) Bretella di Lancenigo;
 - k) Viabilità di collegamento tra il polo produttivo di Castrette e Via Selghere;
 - l) Viabilità di collegamento tra la S.P. n. 102 “Postumia Romana” e la S.S. n. 13 “Pontebbana”
 - m) Stazione SFMR;
 - n) Parcheggio scambiatore.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:
 - a) il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;
 - b) la moderazione del traffico nei tratti urbani;
 - c) la riorganizzazione dei flussi di traffico;
 - d) la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore;
 - e) la qualificazione dei materiali e degli spazi.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistente e di nuova previsione:
 - a) la categoria di appartenenza;
 - b) le modalità di realizzazione e/o riqualificazione;
 - c) gli interventi di compensazione ambientale;
 - d) gli interventi relativi alla moderazione del traffico;
 - e) gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali;
 - f) gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l’arredo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto dovranno:
 - a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento di mitigare l’impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti di interfaccia dell’infrastruttura con aree della Rete Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati in generale. Anche in prossimità di zone residenziali (esistenti o di progetto)

dovranno essere studiati interventi di mitigazione dall'impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce vegetazionali.

- b) essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la realizzazione di una prima fascia di siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che l'interasse tra gli alberi sia valutato anche tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

ART. 46 – PERCORSI CICLOPEDONALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua i principali “Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto” sui quali basare la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a:
 - a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
 - b) riqualificare la vita della gente e l'immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
 - c) dare autonomia ed indipendenza agli utenti “deboli” della strada.

DIRETTIVE

4. Il P.I. potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal P.A.T..
5. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.
6. Gli strumenti di attuazione dovranno tener conto che le tipologie di percorsi e le soluzioni possibili sono diverse:
 - a) separazione
sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento;
 - b) integrazione
promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua dove pur essendoci forte domanda non c'è spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la separazione;
 - c) moderazione del traffico
interventi puntuali all'assetto stradale finalizzati a trasformare l'immagine della strada affinché l'automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
7. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate a:
 - a) realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;
 - b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e paesaggistica degli itinerari;
 - c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;
 - d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
 - e) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i con visuali verso le emergenze paesaggistiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. I percorsi ciclopedonali interni al Sito Rete Natura 2000 IT3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo” dovranno:
 - a) seguire preferibilmente il tracciato delle capezzagne esistenti;
 - b) essere realizzati con l'impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la manutenzione della viabilità interpodereale sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e

- riporti), seguendo l'andamento naturale del terreno e realizzando all'occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive;
- c) utilizzare per la progettazione e la successiva messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate le specie arboree ed arbustive indicate negli allegati A e A1 delle N.T.A. del Piano d'Area Fontane Bianche di Lancenigo.

PARTE III: VALORI E TUTELE – SISTEMA STORICO AMBIENTALE

ART. 47 – AMBITI TERRITORIALI CUI ATTRIBUIRE VALORI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tav. n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua i seguenti elementi di valore storico-culturale, monumentale e paesaggistico:
 - a) centri storici;
 - b) principali aree destinate ai servizi.

DIRETTIVE

4. Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui all’Art 30, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
5. Il P.I. dovrà definire:
 - a) le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
 - b) gli ambiti da assoggettare a P.U.A.;
 - c) la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
 - d) gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
 - e) gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
 - f) la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
 - g) il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici
6. Il P.I. sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
 - a) edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
 - b) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
 - c) edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
 - d) edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
 - e) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
 - f) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell’ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Fino alla approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G.C. previgente. L’attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.
8. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.

ART. 48 – VILLE VENETE E CONTESTI FIGURATIVI, PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE, CONI VISUALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tav. n. 4.1, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua i seguenti elementi di valore storico-culturale, monumentale e paesaggistico:
 - a) “Ville venete individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete”;
 - b) contesti figurativi delle Ville Venete (vedi P.T.C.P.);
 - c) pertinenze scoperte da tutelare;
 - d) edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale;
 - e) coni visuali di Villa Angelica (vedi P.T.C.P.).

DIRETTIVE

4. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 29 e 30 delle presenti N.T.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 29 e 30 delle presenti N.T.

ART. 49 – AREE AGRICOLE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. individua le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato destinate all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., ad incentivare e favorire:
 - a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
 - b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;
 - c) le filiere corte agro-alimentari;
 - d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;
 - e) lo sviluppo del turismo rurale;
 - f) lo sviluppo di nuclei residenziali.
6. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., alla conservazione del patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando:
 - a) difesa dell’integrità del territorio e contrasto del consumo di suolo;
 - b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;
 - c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
 - d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
 - e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;
 - f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
 - g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all’edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio. Il P.I. dovrà individuare e classificare tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici;
 - h) interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo
 - i) tutela dei coni visuali e riduzione dell’inquinamento visivo-paesaggistico, determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture ed elettrodotti, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione;
 - j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l’accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR:
 - le componenti della rete ecologica;
 - l’agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva nitrati;
 - la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;
 - i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;
 - la tutela della risorsa idrica;
 - l’imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l’assorbimento di CO₂ e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;

- fasce filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità
 - k) salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione, non rientrando tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi;
 - l) dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale;
 - m) ampliamento degli allevamenti esistenti solo in aderenza agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di compensazione.
7. Il P.I. provvederà ad individuare e definire:
- a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;
 - b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T.;
 - c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d) la ricognizione e l'adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all'edificazione in zona agricola nonché la disciplina degli interventi di recupero dei fabbricati esistenti, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - e) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - f) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività. La realizzazione delle serre fisse è comunque consentita esclusivamente:
 - in territorio agricolo prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell'area, da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurare la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio agricolo;
 - all'interno delle aree industriali non ampliabili da riconvertire, di cui al precedente Art. 35 delle presenti NT.;
 - g) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.);
 - h) le costruzioni prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado di cui prevederne la demolizione.
 - i) la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo;
 - j) specifiche aree nelle zone industriali dove collocare i fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale, che non possono essere ubicati in zona agricola.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Sono vietati gli interventi definiti dall'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che possono compromettere le scelte e/o interferire con gli ambiti interessati dalle linee preferenziali di sviluppo (Art. 43 delle presenti N.T.) e la viabilità di progetto (Art. 45 delle presenti N.T.) se non preventivamente concordati con gli enti preposti, all'interno di una fascia di 40 metri dall'asse viario di progetto individuato.

ART. 50 – AREE AGRICOLE INTEGRE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”;
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. individua le “Aree agricole integre” che riguardano gli ambiti agricoli ancora intatti, ossia non occupati in tutto o in parte da preesistenze edificatorie.

DIRETTIVE

5. Il P.I. precisa i perimetri delle Aree agricole integre e ne dispone apposita normativa perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) eliminazione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio ai sensi del precedente Art. 5;
 - b) salvaguardia dei segni ordinatori del territorio (siepi, canali, alberate);
 - c) mantenimento e/o ripristino dei tradizionali impianti poderali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Non è ammessa:
 - a) la costruzione di nuovi edifici a carattere residenziale, artigianale, industriale, commerciale, direzionale o agricolo;
 - b) la realizzazione di discariche;
 - c) la realizzazione di cave;
 - d) la realizzazione di depositi di materiali non agricoli.

ART. 51 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
7. La “Rete ecologica” è composta dall’insieme dei seguenti elementi:
 - a) area nucleo (riconosciuta dal P.T.C.P.): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducibili. Costituisce l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Comprende l’ambito SIC e ZPS IT 3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo” inserito nel Piano d’Area delle Fontane Bianche;
 - b) area di connessione (individuate dal P.T.C.P.) che comprendono:
 - aree di completamento delle aree nucleo;
 - fascia tampone;e costituiscono il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali svolgendo una funzione di protezione ecologica e limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro);
 - c) corridoi ecologici che comprendono:
 - corridoi principali (individuati dal P.T.C.P.) di scala sovracomunale e provinciale;
 - corridoi secondari (individuati dal P.A.T.) a livello comunale;finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e al miglioramento della qualità ambientale;
 - d) varchi (individuati dal P.T.C.P.): parti del territorio in cui è necessario mantenere libero il suolo da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna;
 - e) stepping zone (individuate dal P.T.C.P.): isole ad elevata naturalità tra cui sono ricompresi i parchi delle Ville.
8. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

9. Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina riguardante:

Aree Nucleo

- a) la regolamentazione della realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici attraverso:
 - la previsione di misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio;
 - l’inserimento di strutture utili all’attraversamento faunistico;
 - la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
- b) l’incentivazione e sostegno tecnico e finanziario alla gestione dell’agricoltura per il mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;

- c) il riconoscimento delle aree identificate come critiche per la presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici quali ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione;

Aree di completamento delle aree nucleo, Corridoi ecologici e Stepping zone

- d) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- e) i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
- f) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- g) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
- h) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
- i) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
- j) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
- k) la gestione dei boschi e delle foreste;
- l) l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione;

Fascia tampone

- m) le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti;
- n) le aree di idoneità faunistica, dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica;
- o) gli interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto sui corsi d'acqua, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle core area;

Varchi

- p) gli interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture;
- q) il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti ad alta interferenza prevedendo:
- il divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;
 - l'incremento degli interventi di deframmentazione;
 - l'incremento degli interventi anche intensivi di recupero ambientale;
 - l'obbligo di verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione, delle nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti non soggetta a VIA.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Aree Nucleo, Aree di completamento delle aree nucleo, Corridoi ecologici e Stepping zone

10. I progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA).
11. È fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari (che saranno puntualmente esplicitate nel PI) da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:

- a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - b) ceduare con turni più brevi di 35 anni;
 - c) formare nuovi sentieri;
 - d) realizzare nuove edificazioni sparse;
 - e) praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.
12. Sono ammessi solamente:
- a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);
 - b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
 - d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
 - f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - g) realizzazione di siepi e fasce boscate;
 - h) Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione (edilizia ed urbanistica) nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete;
 - i) nuove infrastrutture tecnologiche e impianti (compresi fotovoltaici e simili);
 - j) gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) dell'Art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 380/2001 e dall'Art. 10, L.R. 14/2009, purchè compatibili con gli obiettivi del presente articolo.

Fascia tampone

13. I progetti che implicano che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) in prossimità del SIC e ZPS IT 3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo; nelle aree distanti da quest'ultima ma prossime a corridoi ecologici e /o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento.
14. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.
15. Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

ART. 52 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 4.2 "Rete ecologica"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Sono tutelate ai sensi dell'Art. 41 L.R. 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per:
 - a) Torrente Giavera;
 - b) Torrente Pegorile;
 - c) Fiume Limbraga;
 - d) Fiume Melma;
 - e) Rio e sorgenti Fontane Bianche;
 - f) Rivo Rullo o Rio Rul;
 - g) Rio Piovenzano;
 - h) Canale Piavesella;

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto.
5. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT :
 - a) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue distanze diverse da quelle previste nel presente Articolo;
 - b) definisce interventi di compensazione ambientale;
 - c) stabilisce i criteri e le modalità per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e la demolizione fabbricati situati all'interno o in area prossima alla zona di tutela, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. All'esterno di:
 - aree di urbanizzazione consolidata;
 - edificazione diffusa;
 - linee preferenziali di sviluppo insediativo.previste dal P.A.T. ed all'interno delle fasce di tutela di cui al presente articolo, oltre ai limiti previsti dalle norme vigenti in materia di polizia idraulica e/o rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL P.I.

ART. 53 – NORME SPECIFICHE PER IL P.I.

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni al perimetro degli A.T.O., delle aree di urbanizzazione consolidata e di edificazione diffusa nel rispetto del Dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche; ed in generale nell'ipotesi di:
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento.
 - g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nei successivi articoli, solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l'intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate nell'Atto di Indirizzo regionale e definito nel successivo Allegato B "Ambiti Territoriali Omogenei" e nelle altre fattispecie richiamate nelle presenti N.T..
4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia e li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito elencati:
 - a) Patrimonio edilizio storico
 - b) Edificazione diffusa
 - c) Attrezzature interesse collettivo
 - d) Rete e corridoi ecologici
 - e) Sicurezza idraulica
 - f) Tutela del paesaggio
 - g) Sistema depurazione
 - h) Allevamenti
 - i) Aree industriali
 - j) Aree servizi
 - k) Traffic calming
5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) andamento demografico e composizione popolazione
 - b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
 - c) andamento mercato immobiliare
 - d) criticità ambientali

- e) sicurezza del territorio
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)
 - g) andamento attività settore primario
 - h) andamento attività settore secondario e terziario
 - i) domanda/offerta di mobilità
 - j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale
 - k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

ART. 54 – NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O.

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola di Progetto n. 4.1 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 8 A.T.O. così articolati:
 - A.T.O. n. 1 Venturali
 - A.T.O. n. 2 Villorba
 - A.T.O. n. 3 Polo Produttivo di Castrette
 - A.T.O. n. 4 Catena
 - A.T.O. n. 5 San Sisto
 - A.T.O. n. 6 Carità - Lancenigo
 - A.T.O. n. 7 Fontane – Chiesa Vecchia
 - A.T.O. n. 8 Ambito Agricolo
3. Il Dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente, nell’Allegato B alle presenti N.T., per ogni singolo Ambito.

ART. 55 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”
3. Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

9. L'A.C., d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
10. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., le componenti ambientali (con relativi indicatori ex ante e periodicamente aggiornati) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
MATRICE ARIA				
Qualità dell'aria – concentrazione inquinanti (PM10, benzene, etc.) in atmosfera	varie	ARPAV	S	ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPAV (mediante monitoraggio effettuato con laboratorio mobile posizionato in ambito comunale)
Misure di risanamento della qualità dell'aria	caratteristiche	Regione - Provincia - Comune	R	annuale
n. autorizzazioni emissioni in atmosfera	n, caratteristiche, ubicazione	Provincia	D	annuale / quinquennale
MATRICE ACQUA				
Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale	varie	Vari (ARPAV, Provincia, etc.)	S	Ad ogni disponibilità dei dati
Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n - localizzazione caratteristiche	Comune - ASL - ARPAV	P	annuale
Presenza e stato delle risorgive	n e caratteristiche	Comune, Provincia	S	annuale

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
SOTTOSERVIZI – ACQUEDOTTO E FOGNATURE				
Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Ente Gestore	S	annuale
Perdite dalla rete acquedottistica	%	Ente Gestore	S	annuale
Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzio di Bonifica	S	annuale
Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Ente Gestore	S	annuale
SUOLO E SOTTOSUOLO				
Suolo urbanizzato totale/ superficie comunale	%	Comune	S	annuale
Suolo agricolo/superficie comunale	%	Comune	S	annuale
Suolo agricolo appartenente alle classi di capacità d'uso I / totale suolo agricolo	%	Comune	S	annuale
Attività estrattive	n, estensione ambito, caratteristiche, stato	Comune, Provincia, Regione	P	annuale
BIODIVERSITA'				
Dotazione di verde pubblico (totale e pro capite)	mq ed ubicazione	comune	S	annuale
Interventi di potenziamento degli elementi vegetazionali lungo i corsi d'acqua (connessi all'implementazione dei corridoi ecologici)	caratteristiche e descrizione degli interventi	comune	R	
Funzionalità dei corridoi ecologici		comune	S	annuale
PAESAGGIO E BENI TUTELATI				
Richieste autorizzazione paesaggistica	n e ubicazione	comune – provincia – regione	S/P	annuale
Fenomeni di degrado paesaggistico all'interno degli ambiti naturalistici quali le Fontane Bianche di Lancenigo e le aree di interesse naturalistico presso il torrente Giavera	n, ubicazione, caratteristiche	Comune	P	annuale
Fenomeni di degrado paesaggistico o nuova edificazione negli ambiti agricoli integri, ancora liberi dal fenomeno dell'edificazione diffusa	n, ubicazione, caratteristiche	Comune	P	annuale
Fenomeni di degrado paesaggistico relativi agli elementi di pregio architettonico presenti in ambito comunale (con particolare riferimento alle Ville Venete) e al contesto paesaggistico/territoriale in cui tali elementi di pregio risultano inseriti	n, ubicazione, caratteristiche	Comune	P	annuale

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
RUMORE				
Classificazione acustica (valori misurati per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica e successivi aggiornamenti)	Localizzazione e descrizione delle aree	comune	R	annuale
Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune, ARPAV, Provincia	S	annuale
Interventi di bonifica acustica	n ubicazione e tipologia	Comune - Provincia - ARPAV	R	annuale
ELETTROMAGNETISMO				
Sorgenti di inquinamento elettromagnetico e elementi vulnerabili posti in prossimità degli stessi (abitazioni, scuole, etc.)	n, caratteristiche	ARPAV, Enti Gestori	D	annuale
INQUINAMENTO LUMINOSO				
Controllo emissioni - fonti verso la volta celeste	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	R	annuale
Emissioni legate agli impianti di illuminazione pubblica	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	P	annuale
RISCHI PER LA POPOLAZIONE				
Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n, caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune, Consorzi di Bonifica, Protezione Civile	S/P	ad ogni evento
Popolazione residente potenzialmente interessata da fenomeni connessi con il rischio industriale, nei pressi degli stabilimenti RIR presenti in ambito comunale	n, localizzazione, tipologia di rischi	Comune, Protezione Civile	S	annuale
Percentuale popolazione esposta a rischio da radon	%	ARPAV	S	annuale
Interventi edilizi che prevedono tecniche costruttive cautelari per la salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti	n	Comune	R	annuale
POPOLAZIONE				
Residenti	n	Comune, Sistar Regione Veneto	S	annuale
Alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	S	ad ogni aggiornamento ISTAT
Attuazione sup. espansioni residenziali	mq, mc	Comune	S	annuale
DOTAZIONI PUBBLICHE				
Richieste di edilizia pop. (n. totali e soddisfatte)	n e caratteristiche	Comune	S/P	semestrale
Iscrizioni scolastiche	n	Comune	S/P	annuale

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Aree pubbliche di socializzazione	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	S	annuale
Aree verdi attrezzate pubbliche (aree attrezzate: presenza panchine e giochi per bambini, tavoli ping-pong, tavoli per il picnic, campi di calcetto e basket, etc.)	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	S	annuale
ATTIVITA' PRODUTTIVE				
"Equipaggiamento verde" delle aree produttive (aree verdi, presenza alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n elementi vegetazionali presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)	Comune	S/R	annuale
Aziende con sistemi di gestione ambientali	n, settore, tipologia, % sul totale	Sincert - Comune	S/R	annuale
Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	S/R	annuale
Intensità agricola (area utilizzata per agricoltura intensiva)	mq	Comune	S/P	annuale
TRASPORTI E MOBILITA'				
Parco veicolare circolante	n° di veicoli per categoria	Autoritratto ACI	D	biennale
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	comune - polizia stradale	S	biennale
Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	comune	S	biennale
ENERGIA				
Consumi gas metano	mc/ab/anno	ente gestore	P	annuale
Consumi energia elettrica	kWh/ab/anno	ente gestore	P	annuale
Produzione locale di energia da fonte rinnovabile	n ubicazione tipologia kW/anno	comune - gestori	P	mensile/annuale
RIFIUTI				
Produzione di rifiuti procapite	t/(ab*anno)	ente gestore	P	annuale
% Raccolta differenziata	t/anno	ente gestore	R	annuale

11. Nella fase di attuazione del P.A.T. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

ART. 56 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”
3. Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

9. Il P.I. assume e fa proprie le misure mitigative individuate nella VAS e riportate di seguito e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

- I La progettazione attuativa degli interventi di nuova edificazione dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Qualora questi ambiti si trovino nelle vicinanze dei corsi d'acqua dovrà inoltre essere posta particolare attenzione a non tombinare i corsi d'acqua.
- II Dovranno essere predisposte opportune fasce vegetazionali di mitigazione acustica e paesaggistica nel caso di vicinanza tra aree produttive e residenziali di nuova realizzazione (relative ad aree di espansione residenziale, ad ambiti di riqualificazione e riconversione e/o contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, oltre che ad aree non attuate previste dal PRG vigente). Dette fasce dovranno prevedere anche la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature). Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità. Tali fasce vegetazionali si presentano come un utile strumento per la mitigazione dell'impatto acustico ed inoltre svolgono un'importante funzione estetica di miglioramento del paesaggio. Tra i sistemi verdi più naturali e acusticamente funzionali e corretti da un punto di vista paesaggistico ed ambientale si evidenziano i rilevati con copertura vegetale, dei quali si consiglia l'adozione in tutti i casi si disponga di un sufficiente spazio.
- III Qualora in fase di PI vengano individuati degli ambiti destinati a servizi di maggiore rilevanza (scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovra comunale), l'individuazione di tali aree dovrà essere effettuata sulla base dei risultati di analisi dei flussi di traffico e di valutazioni relative all'inserimento paesaggistico e ambientale di dette strutture nel territorio circostante.

VIABILITA' DI PROGETTO

- IV Relativamente alle nuove viabilità di progetto, in fase attuativa degli interventi dovrà essere valutato l'inserimento paesaggistico ed ambientale delle infrastrutture, considerando anche l'impatto acustico determinato dalle stesse in particolare sulle aree residenziali circostanti. Ai lati delle infrastrutture stradali di progetto si ritiene utile l'inserimento di fasce arboree – arbustive costituite da una prima fascia di siepi e cespugli e una seconda fascia costituita da filari arborei . In tutti i casi le specie dovranno essere di tipologia

autoctona e coerenti con il contesto paesaggistico, oltre che scelte in relazione alla loro capacità mitigativa. La progettazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada⁴ (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). Si osserva che le stesse fasce vegetazionali possono costituire una barriera acustica.

V Gli interventi dovranno garantire la tutela dell'integrità degli elementi della rete ecologica e della continuità dei corridoi ecologici, nel rispetto della normativa specifica del PAT.

VI Relativamente alla protezione delle acque superficiali e profonde si consiglia l'adozione di vasche di prima pioggia. Se necessario, dovranno essere previsti in fase di progettazione anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.

VII Relativamente alla nuova viabilità di progetto si prescrive che le intersezioni siano realizzate mediante la predisposizione di rotatorie e che siano attentamente studiate le migliori soluzioni allo scopo di garantire la sicurezza dei pedoni in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

VIII La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-pedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse.

INQUINAMENTO ACUSTICO

IX Ai sensi di quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla DGR n. 4313 del 21/09/1993 deve essere redatto il Piano di classificazione acustica e, ove necessari, di eventuali piani di risanamento acustico.

X Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

XI In prossimità di elettrodotti e stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. Al momento di definizione delle fasce di rispetto da parte dell'Ente Gestore dovrà essere verificata la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse.

RISCHIO INDUSTRIALE

XII Allo scopo di tutelare la sicurezza della popolazione residente all'interno delle aree di danno e attenzione individuate dal Prefetto relative alle due aziende a Rischio di Incidente Rilevante presenti in ambito comunale, non potranno essere localizzate nuove edificazioni ad uso residenziale o elementi sensibili quali scuole, asili, etc. Nelle aree che ricadono all'interno delle aree di danno e di attenzione individuate dal Prefetto non potranno essere realizzate aree verdi attrezzate né parchi gioco per bambini.

XIII Data la presenza sul territorio di attività insalubri (di 1° e 2° classe) si ritiene che sarà opportuno valutare in sede di PI la necessità di disporre opportune misure di mitigazione. In particolare per quelle di 1° classe dovranno essere introdotte le migliori tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato. In sede di PI, inoltre, dovrà essere verificata la reale consistenza di tali attività, anche in relazione alla dimensione, con particolare riferimento a quelle prossime ad ambiti di trasformazione.

RISCHIO IDRAULICO

XIV Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua; in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi. Eventuali attraversamenti dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corsi d'acqua e dovranno inoltre essere concordati con gli Enti competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica).

XV Nelle nuove aree di trasformazione interessate da dissesto idraulico gli interventi dovranno seguire le indicazioni contenute all'interno della compatibilità idraulica.

RISCHIO NATURALE CONNESSO ALLA PRESENZA DI RADON NEGLI EDIFICI

XVI Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC e delle informazioni rese disponibili da ARPAV in merito all'ambito comunale di Villorba, si prescrive che il Regolamento Edilizio predisponga norme tecniche che assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie per la protezione degli edifici, da estendersi anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra. Si consiglia inoltre di

⁴ L'art. 26 del Codice della Strada prescrive che, fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore ad 1 m. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

sensibilizzare la popolazione residente al problema del radon in particolare informando delle buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento. A questo scopo l'ARPAV ha elaborato la pubblicazione "Il Radon in Veneto, ecco come proteggersi - Guida pratica alla misurazione del radon e alla bonifica nelle abitazioni" - Regione Veneto - 2001 disponibile sul sito internet (<<http://www.arpa.veneto.it/publicazioni/htm/publicazioni.asp>>)

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

XVII Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo.

XVIII A tutela della risorsa idrica sotterranea si ritiene che nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi, dovranno essere predisposte vasche di prima pioggia e disoleatori. Per le nuove viabilità di progetto si consiglia l'adozione di vasche di prima pioggia. Se necessario, dovranno essere previsti in fase di progettazione anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.

XIX Al fine di favorire la sensibilizzazione verso il tema dell'inquinamento delle acque, data la consistente presenza di attività produttive, si consiglia di concordare con gli Enti competenti in materia campagne di monitoraggio in particolare a valle dei corsi d'acqua che si trovano prossimi ad aree produttive.

XX Nel caso di riconversione di ex aree industriali - produttive o riutilizzo di ex cave, al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde sotterranee, e/o suolo o sottosuolo, si ritiene opportuno predisporre un'indagine ambientale preliminare.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO

XXI Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le siepi esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica.

XXII In fase di realizzazione degli interventi dovranno essere preservate le colture di pregio e gli alberi notevoli.

XXIII Per le azioni di Piano che sono oggetto di Valutazione di Incidenza relativamente al SIC e ZPS IT 3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo" dovranno essere osservate le indicazioni e/o prescrizioni riportate all'interno del Cap. 9 della relazione di Valutazione di Incidenza.

XXIV Gli interventi dovranno garantire la tutela dell'integrità degli elementi della rete ecologica nel rispetto della normativa specifica del PAT. Le trasformazioni del territorio dovranno garantire la continuità dei corridoi ecologici.

XXV Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico. In sede di PI dovranno essere individuate le tipologie costruttive più idonee.

XXVI L'A.C. attua tramite il PI un programma di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto per dotare il territorio comunale di almeno un albero per residente.

XXVII Il P.I dovrà: (a) incentivare le recinzioni in grado di permettere il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni presenti nel territorio; (b) proporre azioni di divieto di disturbo e distruzione di esemplari di fauna e di deterioramento dei loro siti di riproduzione e di riposo; (c) verificare sulla base del monitoraggio della fauna presente e di indicatori biologici lo status dell'ambiente/biodiversità e le sue tendenze evolutive e precisare con apposita analisi i confini e la classificazione delle aree di idoneità faunistica come rilevate dal PTCP.

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

XXVIII Per ciascuna delle aree a rischio archeologico il rilascio del permesso a costruire di lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno è condizionato dal rilascio di un nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e deve essere preceduto da operazioni di scavo preventivo eseguibile in saggi di coincidenza delle fondazioni internamente all'area edificabile, fino alla profondità di impostazione delle strutture di fondazione, a cura e spese del titolare del permesso a costruire. Le operazioni di scavo dovranno svolgersi alla presenza di un archeologo di provata competenza che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

XXIX Dovrà essere garantita la tutela degli edifici di pregio storico-architettonico e delle Ville Venete prossime agli interventi previsti dal Piano o alle aree non attuate del PRG vigente. In particolare eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o produttive prossime ad edifici di pregio storico-architettonico non dovranno ledere la riconoscibilità di tali elementi di pregio e il contesto in cui tali elementi si inseriscono. A questo scopo all'interno del PI andranno valutate opportune opere di mitigazione paesaggistica da realizzarsi in particolare mediante la piantumazione di alberature (appartenenti a specie autoctone).

XXX Dovrà essere garantita la tutela dei centri storici: eventuali interventi di nuova edificazione in ambiti prossimi a tali centri dovranno essere realizzati impiegando tipologie costruttive coerenti con il contesto. In sede di PI dovranno essere individuate le tipologie costruttive idonee.

COMPENSAZIONE AMBIENTALE

XXXI In coerenza con quanto disposto dall'art. 32 delle NTA del PTCP della Provincia di Treviso si dispone che ciascun intervento che riguardi infrastrutturazione ed edificazione in zona agricola, interventi di nuova urbanizzazione e qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico ambientale del territorio debba essere accompagnato dalla realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell'aggravio di carico ambientale. Tali interventi di compensazione ambientale devono essere ordinati in primo luogo alla rinaturalizzazione del territorio (aree boscate e zone umide) e dei corsi d'acqua ed alla riqualificazione dell'agroecosistema. Gli interventi di compensazione dovranno essere garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti. Le opere di compensazione ambientale possono venir realizzate entro ed all'esterno degli ambiti di intervento, preferibilmente all'interno delle aree destinate alla rete ecologica. Processi di afforestazione - riforestazione estesi a consistenze significative di suolo relativi alla compensazione ecologica possono anche essere individuate all'interno delle aree nucleo, delle aree di completamento delle aree nucleo, nelle stepping zone, nelle fasce tampone, all'interno dei corridoi ecologici con particolare riferimento a quello individuato lungo il Piavesella, e nelle aree di bordo di autostrade, strade statali, regionali e provinciali. In sede di PI potrà essere prevista la possibilità di monetizzare gli interventi di compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate per le opere di mitigazione previste dal presente studio di VAS. In fase di PI potranno essere individuati interventi volti all'impiego di fonti energetiche alternative, al risparmio idrico e alla tutela quali-quantitativa delle risorse ambientali per i quali potrà essere ridotta la quota di compensazione ecologica.

RISPARMIO ENERGETICO

XXXII Nella futura progettazione e/o riqualificazione edilizia, verificare l'opportunità di utilizzo di sistemi di approvvigionamento energetico alternativi e con tutti gli accorgimenti possibili per limitare gli sprechi.

XXXIII Ogni intervento edilizio e/o di riqualificazione dovrà prevedere sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo (sodio bassa pressione, LED, etc.) , con corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.

XXXIV Relativamente ai consumi energetici risulta di primaria importanza l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili, unitamente alla riduzione dei consumi. Si segnala inoltre l'importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo. Infine si segnala l'importanza di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione pubblica e privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.

BIOARCHITETTURA

XXXV Si ritiene di primaria importanza che il Regolamento Edilizio sia integrato con norme volte all'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici; in particolare si suggerisce di condizionare il rilascio del permesso di costruire, eventualmente anche relativo ad interventi di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica che permettano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda mediante l'uso di fonti rinnovabili. Si consiglia inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna abitazione. Si ritiene altrettanto importante che il Regolamento Edilizio introduca specifiche prescrizioni, applicabili esclusivamente per le nuove costruzioni, che prevedano l'adozione di sistemi per il recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water, la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici scoperte impermeabilizzabili lasciate libere (ad esclusione ovviamente delle superfici coperte dagli edifici e delle aree a verde), l'utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive per incrementare l'efficienza energetica, l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria, il controllo automatizzato dell'illuminazione delle parti comuni, il posizionamento e orientamento degli edifici per utilizzare al meglio il rapporto luce-ombra. Il Regolamento Edilizio comunale dovrà inoltre recepire quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all'interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuate dall'art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l'applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009).

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

XXXVI Particolare attenzione deve essere posta in merito all'eventuale insediamento e/o all'espansione degli allevamenti, in quanto per gli stessi devono essere previsti particolari accorgimenti finalizzati a mantenere il

carico di azoto zootecnico sui livelli compatibili con i fabbisogni delle colture agrarie. In merito agli allevamenti zootecnici intensivi, negli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della LR 23 aprile 2004 approvati con DGRV 3178/2004 all'Allegato lettera d) Edificabilità delle zone agricole, punto 5), sono indicate le modalità di realizzazione degli allevamenti e la definizione delle distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto. Tale norma indica anche che in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le suddette distanze reciproche qualora si sia già in presenza di un'insediamento zootecnico.

XXXVII Nella realizzazione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi. In fase di PI dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.

XXXVIII Dovrà essere rispettato il RD 368/1904 ed il RD 523/1908 per le trasformazioni in prossimità dei corsi d'acqua. Inoltre nella realizzazione degli interventi e delle previsioni del PAT dovranno essere rispettate le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica. Non dovranno essere realizzati scarichi diretti sui corsi d'acqua.

XXXIX Nel caso di interventi di urbanizzazione residenziale in prossimità di allevamenti, in sede di PI dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce vegetazionali – arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi (anche legati alle emissioni odorose) determinati dalle attività di allevamento esistenti. In ogni caso andranno rispettate le fasce di rispetto e le indicazioni determinate dagli enti competenti in materia (ULSS, etc.).

XL Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.

XLI In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

XLII Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l'adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.

XLIII Risulta di primaria importanza l'adozione di procedure e materiali che minimizzino la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli stessi.

XLIV Dovrà essere di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale fare propri gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale ed in particolare le linee strategiche ed azioni prioritarie, di cui all'Allegato A della DGR 1189 del 02/05/2006 di cui si riportano i punti principali:

ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale:

- Linea strategica 1.2 Competitività e sostenibilità ambientale
 - Azione 1.2.2 - Migliorare le prestazioni ambientali dell'agricoltura
 - Azione 1.2.3 - Migliorare le prestazioni ambientali della silvicoltura
- Linea strategica 2.1 Qualità e gestione delle acque
 - Azione 2.1.1 - Incentivare le pratiche agronomiche e zootecniche conservative
 - Azione 2.1.2 - Promuovere un approccio di sistema nella gestione ambientale dell'azienda agricola e forestale
- Linea Strategica 2.2 Biodiversità ed attività agro – silvo – pastorali ad elevata valenza naturale
 - Azione 2.2.2 - Incentivare la conservazione degli habitat semi – naturali
 - Azione 2.2.3 - Sviluppare le reti ecologiche
 - Azione 2.2.5 - Incentivare la riqualificazione del paesaggio rurale
- Linea Strategica 2.3 Cambiamento climatico ed emissioni di gas serra:
 - Azione 2.3.1 - Incrementare la capacità di fissazione del carbonio
 - Azione 2.3.2 - Ridurre le emissioni agricole di gas serra
 - Azione 2.3.3 - Sviluppare la filiera delle energie rinnovabili

ASSE 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

- Linea strategica 3.3 Promozione della bioenergia
 - Azione 3.3.1 - Promuovere la diversificazione dell'attività agricola ed il sostegno alle microimprese nelle filiere bioenergetiche
 - Azione 3.3.2 - Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili di produzione locale da parte di enti locali, enti pubblici ed altri soggetti collettivi
- Linea strategica 3.4 Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali
 - Azione 3.4.3 - Migliorare e conservare il patrimonio edilizio rurale

XLV In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato predisponendo un apposito Registro Fondiario della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

XLVI Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

MONITORAGGIO

XLVII Al fine di monitorare gli effetti ambientali connessi con l'attuazione del Piano sarà compito dell'amministrazione comunale aggiornare periodicamente gli indicatori di monitoraggio elencati all'interno del cap. 16 del Rapporto Ambientale ed effettuare periodicamente l'attività di Reporting.

XLVIII In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

ART. 57 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva 92/43/CEE (detta dir. "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
2. Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
3. DPR 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
4. Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/44/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Al fine di tutelare la Zona di Protezione Speciale (ZPS) e il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo" lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le Norme di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

6. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza e riportate nel seguente comma 7 e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.

PRESCRIZIONI

7. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano. Per ciascuna prescrizione vengono riportate le Norme Tecniche del PAT alle quali si riferisce la prescrizione stessa.

PRESCRIZIONI	NORME TECNICHE ALLE QUALI SI RIFERISCONO LE PRESCRIZIONI
I. Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo.	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
II. Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l'allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione dei reflui al fine di non alterare l'ecosistema idrico.	Articoli 36, 38, 39, 41 e 43
III. In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive. I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.)	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
IV. Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d'acqua così da escludere qualsiasi possibilità di intorbidimento delle acque	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
V. In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
VI. Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi.	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
VII. Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut – off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.	Articoli 36, 38, 41, 43 e 45
VIII. Relativamente alla nuova viabilità di progetto, al fine di contenere le emissioni rumorose in fase di utilizzo dell'opera si consiglia l'impiego di asfalto fonoassorbente che è in grado di ridurre l'ampiezza della zona disturbata dell'80%.	Articolo 45

<p>IX. Per evitare l'inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque raccolte dalle sedi stradali particolare tutela dovrà essere posta alla raccolta e trattamento delle acque</p>	<p>Articolo 45</p>
<p>X. Al fine di tutelare gli anfibii potenzialmente presenti nell'ambito di intervento e la fauna minore in fase di progettazione delle infrastrutture potrà essere valutata la possibilità di prevedere degli attraversamenti faunistici (ecodotti, ponti, verdi, corridoi ecologici, ecc..)</p>	<p>Articolo 45</p>
<p>XI. Le specie arboree ed arbustive da utilizzare per la messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate devono essere del tipo riportato negli allegati A e A1 delle N.T.A. del Piano d'Area Fontane Bianche di Lancenigo.</p>	<p>Articoli 36, 38, 39, 41, 43, 45 e 51</p>
<p>XII. Con riferimento ai percorsi ciclopedonali di interesse naturalistico ambientale interni al Piano d'Area Fontane Bianche di Lancenigo valgono le seguenti indicazioni riportate all'art. 43 delle NTA del Piano d'Area, approvato con DGR n. 19 del 9 marzo 1999: - <i>In sede di redazione del progetto esecutivo delle opere di sistemazione ambientale il tracciato planimetrico del sentiero natura può essere modificato in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'area naturalistica delle Fontane Bianche</i></p>	<p>Articolo 46</p>
<p>XIII. Con riferimento ai percorsi ciclopedonali di interesse naturalistico ambientale interni al Piano d'Area Fontane Bianche di Lancenigo valgono le seguenti indicazioni all'art. 39 della Variante al PRG approvata con DGR n. 2973 del 6 ottobre 2009: <i>sono vietate (cfr. art. 39 della Variante al PRG approvata con DGR n. 2973 del 6 ottobre 2009):</i> <i>a).le modifiche all'assetto viario interpodereale ove abbia conservate le sue caratteristiche tradizionali;</i> <i>b).la chiusura dei fossi di guardia al reticolo dei percorsi individuati nonché l'interramento di polle d'acqua e risorgive;</i> <i>c).la eliminazione della vegetazione arboreo-arbustiva;</i> <i>d).la costruzione di ponti di accesso a fondi e poderi con l'utilizzo di tipologie e materiali non tipici del luogo;</i> <i>e).gli interventi realizzati in modo da permettere un corretto inserimento nella morfologia del luogo e nel contesto paesaggistico di riferimento;</i> <i>f).il mantenimento e/o ripristino del fondo stradale con materiali tradizionali.</i></p>	<p>Articolo 46</p>

8. Per gli Articoli di seguito evidenziati si demanda la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3173/2006 al Piano degli Interventi (P.I.) o a singoli progetti: Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 14bis, Art. 19, Art. 26, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 40, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 58, Art. 59,
9. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo"), o la cui area di analisi, come evidenziata nella Valutazione di Incidenza, ricada anche solo parzialmente all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell' Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
10. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo"), siano attentamente attuate e rispettate le direttive, le prescrizioni e i divieti, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 184/2007.

ART. 58 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.P.R. n. 447 del 20.10.1998, "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. L. n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
4. Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001.
- 4bis. L. n. 133 del 06.08.2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- 4ter. DPR n. 160 del 07.09.2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il PAT prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere ed in applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio definiti nel Titolo II delle presenti N.T.

DIRETTIVE

6. Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le varianti di cui al D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., alla L. n. 133/2008 e al DPR n. 160/2010, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è da escludere la possibilità di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul Dimensionamento del piano;
 - interessare attività già oggetto di variante di P.R.G.C. redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle Norme Tecniche del P.T.R.C. sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - ricondurre le Norme Tecniche degli interventi in variante al P.R.C. ai principi definiti dall'Art. 4 delle presenti N.T. riguardanti la perequazione;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. L'applicazione della procedura dello SUAP, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, alla L. n. 133/2008 e al DPR n. 160/2010 deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT ed è ammissibile solo ed esclusivamente nelle seguenti fattispecie:
 - a) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive "ampliabili" riconducibili al precedente Art. 34 delle presenti N.T. anche in ampliamento alla Z.T.O. di appartenenza;
 - b) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive "non ampliabili" riconducibili al precedente Art. 35 delle presenti N.T. senza ampliamento della Z.T.O. di appartenenza.
8. Gli interventi di ampliamento regolamentati dallo SUAP sono ammessi alle seguenti condizioni:
 - a) la superficie lorda di pavimento destinata all'attività non può essere superiore a tre volte di quella esistente alla data di adozione del PAT.
 - b) la superficie lorda di pavimento destinata all'attività non può essere superiore a 5.000 mq.

ART. 59 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale.

DIRETTIVE

5. Il P.I. localizza le strutture di vendita sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopeditoni;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. In attesa della approvazione del P.I. l'approvazione di P.U.A. e/o il rilascio di atti abilitativi che prevedano la realizzazione di nuove strutture di vendita e parchi commerciali, è subordinata alla verifica delle condizioni di sostenibilità definite dal comma 5 del presente articolo.

TITOLO VII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 60 – APPROVAZIONE DEL P.A.T.

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G.C. vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G.C. assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.
2. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi limitatamente alle parti con esso incompatibili salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G.C. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli
 - edifici produttivi in zona impropria,
 - degli edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo,
 - degli edifici di valenza storico-testimonialederivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo.

ART. 61 – MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
 - a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
 - c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.

ART. 62 – NORME DI SALVAGUARDIA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL VENETO

1. Le previsioni del P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto con Deliberazione n. 372 del 17.02.2009 comportano per il P.A.T. l'applicazione del regime di salvaguardia.

ELENCO ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
G.U.	Gazzetta Ufficiale
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
M.C.S.	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.d.A.	Piano d'Area
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.S.R.	Programma Sviluppo Rurale
P.T.C.P.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.U.A.P.	Sportello Unico Attività Produttive
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.Inc.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

ALLEGATO A: MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA


1. INTRODUZIONE

Le presenti Misure di salvaguardia sono relative alla sola raccolta, stoccaggio e smaltimento delle acque meteoriche.

La Tavola di riferimento del presente Allegato è quella inserita nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T. (All. A all'elab. 40) in cui si suddivide il territorio secondo il tipo di terreno (permeabile con falda profonda, permeabile con falda interferente, impermeabile) e la pericolosità idraulica (bassa, moderata e media pericolosità idraulica). Nella Tavola vengono inoltre individuati i perimetri 0, P0 (P.T.C.P.), P1, P2 e P3 (P.A.I.), 3 corrispondenti ai diversi livelli di pericolosità idraulica presenti nel territorio comunale.

2. DEFINIZIONI

- 1) Superficie intervento (S_{int}) Superficie che subisce una modifica della permeabilità del suolo a seguito di intervento. Si intende un'area in cui vengono prodotte delle impermeabilizzazioni con valori del coefficiente di deflusso diversi in dipendenza dalla tipologia di trasformazione. Tali valori sono specificati nella DGR n. 2948/2009.
- 2) superficie coperta (S_{tetti}): proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura senza nessuna esclusione
- 3) superficie pavimentata (S_{pav}): superficie resa impermeabile: strade, piazzali, sia pedonali che carrabili, sono da considerare anche gli interrati al di fuori della sagoma dell'edificio fuori terra
- 4) superficie semipermeabile (S_{semi}): superficie pavimentata con materiale drenante o con terra battuta, stabilizzato, ecc.
- 5) superficie a verde (S_{verde}): superficie permeabile per aree a verde
- 6) superficie impermeabile (S_{imp}): superficie resa totalmente o parzialmente impermeabile, computata come somma di $S_{pav} + S_{tetti}$
- 7) superficie agricola (S_{agr}) superficie permeabile adibita ad uso agricolo
- 8) pioggia di progetto: pioggia derivante dall'equazione di possibilità pluviometrica indicata al punto 7 con tempo di ritorno pari a 50 anni
- 9) franco di sicurezza: differenza tra quota più bassa nell'area idraulicamente afferente alla laminazione ed massimo livello di invaso. Tale valore deve essere almeno di 20 cm



- 10) rete di smaltimento superficiale: è l'insieme del reticolato idrico presente nel territorio comunale e dei fossati di guardia delle varie strade

3. SOGLIE DIMENSIONALI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

L'aspetto idraulico va affrontato per ogni intervento che implichi una variazione della permeabilità del suolo, con livelli di approfondimento diversi a seconda dell'estensione:

$S_{imp} < 500 \text{ mq}$	presentazione agli Uffici Tecnici Comunali di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione e sistema di raccolta e scarico acque meteoriche, con rispetto dei criteri esposti nel presente allegato A ed nell'art. 32 delle N.T.A.
$500\text{mq} < S_{imp} < 1.000 \text{ m}^2$	presentazione di richiesta parere al Consorzio di Bonifica con elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione e sistema di raccolta e scarico acque meteoriche, con rispetto dei criteri esposti nel presente allegato A ed nell'art. 32 delle N.T.A.
$0,1 \text{ ha} \leq S_{imp} \leq 1 \text{ ha}$	<ul style="list-style-type: none">- Verifica di compatibilità idraulica con parere Consorzio di Bonifica Piave e volume di invaso calcolato con la relazione del punto 9 del presente allegato- portata uscente calcolata con coefficiente udometrico di cui al punto 5 del presente allegato- sezione di chiusura avente dimensioni come da punto 10 e tirante idrico massimo di 1 m- planimetria e profilo delle opere di compensazione
$1 \text{ ha} < S_{imp} \leq 10 \text{ ha}$	<ul style="list-style-type: none">- Verifica di compatibilità idraulica con parere Consorzio di Bonifica Piave e volume di invaso calcolato come da punto 9 del presente allegato- portata uscente calcolata con coefficiente udometrico dato al punto 5 del presente allegato- sezione di chiusura avente dimensioni come da punto 10 e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo- planimetria, profilo e particolari costruttivi della rete di raccolta e delle opere di compensazione
$S_{imp} > 10 \text{ ha}$	<ul style="list-style-type: none">- Verifica di compatibilità idraulica con parere Consorzio di Bonifica Piave, livello di studio di dettaglio e volume di invaso calcolato con la relazione al punto 9 del presente allegato- portata uscente calcolata con coefficiente udometrico pari a quello pre-intervento- sezione di chiusura come da punto 10 e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo- planimetria, profilo e particolari costruttivi della rete di raccolta e delle opere di compensazione

È comunque necessario acquisire il parere del Consorzio qualora l'intervento rientri in zone a rischio idraulico e interferisca con reti (canalette in c.a. o condotte per pluvirrigazione) o infrastrutture consorziali.

4. PIANI DI IMPOSTA DEGLI EDIFICI

Il piano d'imposta degli edifici, di accesso alle rampe e delle bocche di lupo, in sintonia con l'art. 42 del reg. edilizio, deve essere pari a +50cm rispetto al piano campagna del lotto, fatte salve le previste deroghe in relazione agli interventi consentiti sull'esistente.

Nella costruzione di strade, recinzioni, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'area urbana, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque.

Nelle zone a rischio idraulico medio, come individuati nella Tavola allegata alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T., non sono ammessi piani interrati.

Dove è concesso, gli interrati devono essere ben impermeabilizzati, non è ammessa l'installazione di sistemi fissi e/o permanenti volti all'abbassamento del livello di falda nella prossimità dell'edificio.

5. PORTATA MASSIMA SCARICABILE SUPERFICIALMENTE

La portata massima che un'area oggetto di trasformazione può scaricare alla rete si calcola moltiplicando la superficie oggetto dell'intervento per il coefficiente udometrico massimo fissato dal Consorzio di Bonifica Piave, ovvero per tutti i casi di scarico su fossato privato o su canale consortile:

- 5 l/s/ha per le aree a pericolosità 0, P0, P1 e P2 così come individuate nella cartografia All. A elab. 40
- 10 l/s/ha per il resto del territorio comunale

Tale limite allo scarico garantisce che la rete sia effettivamente in grado di scaricare la portata ricevuta dalle lottizzazioni e dai singoli interventi di trasformazione.

Nei casi in cui lo scarico avvenga su rete meteorica comunale, data l'insufficienza della rete ad accogliere nuovi contributi, fino alla realizzazione di interventi strutturali sulla rete comunale, la portata ammessa allo scarico è nulla e pertanto il drenaggio delle acque piovane avverrà all'interno dell'ambito di intervento per sola infiltrazione a meno che non venga dimostrata agli uffici tecnici comunali l'impossibilità di smaltire per sola infiltrazione la portata di pioggia. In tal caso gli Uffici Comunali potranno concedere deroga ed autorizzare lo scarico su rete meteorica comunale.

6. COEFFICIENTI DI DEFLUSSO

I coefficienti di deflusso da assumere per la valutazione dell'impermeabilizzazione e conseguentemente per il calcolo del volume compensativo sono quelli indicati dalla D.G.R. n. 1322/2006 e s.m.i.:

I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari a

- 0,1 per le superfici agricole, S_{agr}
- 0,2 per le superfici verdi, S_{verde}
- 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, ...), S_{semi}
- 0,9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali,.....), S_{imp}

Data una Superficie di intervento (S_{int}) che presenti diverse porzioni caratterizzate da diverse permeabilità del suolo, il coefficiente di deflusso medio va calcolato come media pesata sull'area di intervento:

$$\theta_{medio} = \frac{S_{agricola} * 0.1 + S_{verde} * 0.2 + S_{semi} * 0.6 + S_{imp} * 0.9}{S_{int}}$$

7. CURVA DI POSSIBILITÀ CLIMATICA DI CALCOLO

Come indicato dalla D.G.R. n. 1322/2006 e s.m.i., il tempo di ritorno di riferimento è di 50 anni.

Per la determinazione delle piogge è necessario indicare l'equazione di possibilità pluviometrica riferita sia agli eventi di durata oraria che agli eventi di breve durata (scrosci) al fine di considerare gli eventi che mettono in crisi sia i grandi che i piccoli bacini, oppure, in alternativa, far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $T_r = 50$ anni (t espresso in minuti):

$$h_t = \frac{31,5 t}{(11,3 + t)^{0,797}}$$

relativa all'area dell'Alto Sile-Muson.

dove

h_t [mm] rappresenta l'altezza di pioggia prevista al suolo

t [minuti] rappresenta la durata dell'evento

8. CALCOLO DELLA PORTATA INFILTRABILE

Per lo smaltimento delle portate di pioggia si possono attuare sistemi di infiltrazione quali pozzi drenanti, trincee drenanti e tubazioni drenanti. Lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee è vietato (art.113, comma 4, del D.Lgs. 152/06).

È facoltà dell'ufficio tecnico richiedere una prova di permeabilità del terreno in sito al fine di definire con precisione il coefficiente K.

Di seguito viene esplicitato per ognuno di tali sistemi il criterio di dimensionamento.

8.1 Pozzi drenanti

Non è possibile pensare ad un sistema di infiltrazione con pozzi drenanti nelle aree caratterizzate da terreni impermeabili, come da elaborato 40 allegato A della Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T. Va garantito inoltre che la superficie freatica massima (livello massimo di escursione della falda) sia di almeno 0.50 m più profonda rispetto al fondo del pozzo.

Va verificato caso per caso la possibilità di realizzazione di pozzi drenanti in relazione alla normativa in merito alla tutela della qualità delle acque contenuta nel Piano di Tutela delle Acque Veneto.

Il dimensionamento va condotto nel dettaglio con la formula di *Terltskate*, tenendo conto della permeabilità del sito e delle caratteristiche geometriche del pozzo:

$$Q_{inf_pozzo} = 1'000 * C * K * r_0 * H$$

Con:

$$C = \frac{2.364 * \frac{H}{r_0}}{\log\left(\frac{2H}{r_0}\right)}$$

Essendo:

Q_{inf_pozzo}	[l/s]	la portata infiltrabile con un singolo pozzo
C	[-]	coefficiente adimensionale
K	[m/s]	la permeabilità del terreno
r_0	[m]	il raggio interno netto del pozzo
H	[m]	l'altezza utile del pozzo

Il pozzo deve avere almeno quattro fori diametro 10 cm ogni 20 cm.

Il pozzo deve essere reinterrato nel contorno con almeno 50 cm di ghiaione lavato di nuova fornitura avente pezzatura dai 50 ai 70 mm e protetto superiormente e lateralmente da geotessuto.

La batteria, o il singolo pozzo, deve essere preceduta da un pozzetto di sedimentazione avente dimensione minima interna 80 x 80 cm, che deve essere periodicamente ispezionato e svuotato del materiale fino depositato, ove questo sia difficilmente realizzabile, va prevista una frequente manutenzione del pozzo stesso con asporto del materiale depositatosi, al fine di garantirne l'efficacia di drenaggio nel tempo.

L'interasse tra pozzi deve essere almeno pari a 2 o 3 volte ($r_0 + H$).


8.2 Tubazioni drenanti e trincee drenanti

Non è possibile pensare ad un sistema di infiltrazione nelle aree caratterizzate da terreni impermeabili, come da cartografia allegata alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T. Va garantito inoltre che la superficie freatica massima (livello massimo di escursione della falda) sia di almeno 50 cm più profonda rispetto al fondo della trincea.

La tubazione drenante deve essere avvolta da uno spessore di 30-100 cm (a seconda dell'entità della condotta) di ghiaione lavato avente pezzatura dai 50 ai 70 mm, posato in modo tale che la pezzatura più

elevata sia negli strati superiori. Tale spessore deve essere protetto superiormente e lateralmente da geotessuto e posato su letto di sabbia di almeno 20 cm.

La rete di drenaggio deve avere almeno un pozzetto di ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee drenanti deve essere di almeno 1 m.



Con riferimento allo schema sopra riportato, la portata infiltrabile grazie alla tubazione drenante è in realtà assimilabile a quella smaltibile dalla trincea che la avvolge ed è pertanto calcolabile secondo la seguente formula, che cautelativamente trascura il contributo delle pareti verticali:

$$Q_{inf_trincea} = 1000 * K(b + 2H) * L$$

Essendo:

$Q_{inf_trincea}$	[l/s]	la portata che la trincea è in grado di smaltire per infiltrazione
K	[m/s]	la permeabilità del terreno
B	[m]	la larghezza in bocca della trincea
H	[m]	l'altezza della trincea
L	[m]	la lunghezza della trincea

Nei casi in cui la tubazione drenante non venga posata, si tratta di semplice trincea drenante, per il cui dimensionamento vale la formula sopra riportata.

Va tenuto presente che, per i casi in cui ai sensi del punto 3 del presente Allegato vadano dimensionati volumi di laminazione con scarico in rete di smaltimento superficiale, la portata infiltrata mediante pozzi o trincee o tubazioni drenanti va a diminuire il valore di Volume necessario, e di questo si tiene conto nell'equazione del dimensionamento illustrata al punto successivo.

Nei casi in cui sia necessario dimensionare il volume di invaso, ai sensi della D.G.R. n. 1322/2006 e s.m.i., la porzione di portata infiltrabile deve essere al massimo pari alla metà dell'aumento di portata tra stato di fatto e stato di progetto:

$$Q_{inf_MAX} = \frac{Q_{SDP} - Q_{SDF}}{2}$$

In questi casi, quindi, si rende innanzitutto necessario stimare la portata relativa allo stato di fatto (ante-trasformazione) e quella relativa allo stato di progetto (post-trasformazione).

$$Q_{SDF} = \frac{\theta_{SDF} * S_{int} * h}{\tau_{c_SDF}}$$

$$Q_{SDP} = \frac{\theta_{SDP} * S_{int} * h}{\tau_{c_SDP}}$$

Essendo:

Q_{inf_MAX}	[l/s]	la massima portata infiltrabile necessaria per il dimensionamento del volume degli invasi di mitigazione di cui al punto seguente
Q_{SDF}	[l/s]	la portata relativa allo stato di fatto
Q_{SDP}	[l/s]	la portata relativa allo stato di progetto
Θ_{SDF}	[-]	il coefficiente di deflusso medio della superficie di intervento allo stato di fatto
Θ_{SDP}	[-]	il coefficiente di deflusso medio della superficie di intervento allo stato di progetto
S_{int}	[mq]	la superficie di intervento in oggetto
H	[mm]	l'altezza di pioggia prevista al suolo secondo la curva di possibilità climatica del punto 7
T_{c_SDF}	[sec]	il tempo di corrivazione relativo allo stato di fatto
T_{c_SDP}	[sec]	il tempo di corrivazione relativo allo stato di progetto

Il tempo di corrivazione relativo allo stato di fatto ed allo stato di progetto può essere calcolato con formule empiriche (tra cui la teoria dell'onda cinematica) oppure assumendo una velocità media per l'acqua pari a :

- 0.6 m/s per i tratti in rete (intubata o a cielo aperto)
- 0.06 m/s per i tratti fuori rete (ruscellamento per raggiungere la rete)

Il tempo di corrivazione (tempo che occorre alla generica goccia di pioggia caduta nel punto idraulicamente più lontano a raggiungere la sezione di chiusura del bacino in esame) così stimato è pari a:

$$\tau_{c_SDF\ o\ SDP} = \frac{L_{tratto\ rete}}{0.6} + \frac{L_{fuori\ rete}}{0.06}$$

Essendo:

$L_{tratto\ rete}$	[m]	la lunghezza del tratto che la generica goccia percorre in rete fino alla sezione di chiusura, ovvero all'immissione nella rete comunale o consortile o fossato ricettore
$L_{fuori\ rete}$	[m]	la lunghezza del tratto che la generica goccia percorre con ruscellamento superficiale per raggiungere la rete

9. CALCOLO DEL VOLUME DEGLI INVASI DI MITIGAZIONE

Il calcolo e la realizzazione dei volumi di invaso di mitigazione descritti al presente punto non si rendono necessari, ai sensi della D.G.R. n. 1322/2006 e s.m.i., nei casi in cui non sia prevista una canalizzazione e/o uno scarico verso un corpo ricettore ma i deflussi vengano completamente infiltrati nel rispetto di quanto dettato al punto 8 del presente allegato. Questo è il caso che si configura quando il ricettore sia costituito dalla rete comunale essendo questa, fino alla realizzazione di opportuni interventi strutturali, inadatta ad accogliere contributi di portata.

Come specificato al punto 3 del presente Allegato, la realizzazione di volumi di invaso di mitigazione idraulica si rende necessaria qualora la Superficie che a seguito dell'intervento subisce una variazione di permeabilità - S_{imp} - sia superiore ai 500 mq.

L'evento meteorico più gravoso non necessariamente è quello che fa affluire la massima portata alla rete.

Infatti il problema va più correttamente affrontato in termini di volume da invasare, definito come la differenza tra il volume in arrivo alla rete e quello scaricabili dalla rete stessa per un dato evento meteorico.

La legge che sta alla base di questo ragionamento, sostanzialmente, è la regola di riempimento dei serbatoi:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = Q_{IN} - Q_{OUT}$$

Ovvero, fissata una sezione appena a monte dello scarico al ricettore:

$$V_{inv} = \max [V_{in} - V_{out}] = \max [S_{int} * \varphi * h_t - S_{int} * u * t - Q_{inf} * t]$$

Con:

S_{int} = Area intervento

φ = coefficiente di deflusso medio

h_t = altezza di pioggia al momento t

u = coefficiente udometrico

Q_{inf} = portata dispersa tramite pozzi o trincee drenanti


Per la determinazione del V_{OUT} vanno considerati due contributi: quello scaricabile nel terreno per infiltrazione e quello scaricabile alla rete superficiale secondo il punto 5 del presente Allegato.

$$V_{OUT} = Q_{OUT} * T_{pioggia}$$

Con


$$Q_{OUT} = Q_{scarico_sup} + Q_{inf}$$

Dei due addendi che compongono Q_{OUT} , il primo va determinato sulla base di quanto previsto al punto 5 del presente Allegato (5 o 10 l/(s*ha) di S_{int}); il secondo invece va determinato caso per caso in dipendenza da quali sistemi di infiltrazione il progetto prevede ($Q_{inf} = Q_{inf_pozzo} + Q_{inf_trincea}$), tenendo conto del limite massimo di cui al punto precedente (Q_{inf_MAX}).



Schema calcolo Volume da invasare

Il calcolo andrebbe eseguito per diverse durate di pioggia (diversi $T_{pioggia}$), fino a trovare quella per cui è massimo il volume da invasare (condizione più gravosa), risolvendo per iterazioni successive la funzione che esprime il volume da invasare.



Qualora sia comprovata l'impossibilità di ubicare le opere di mitigazione idraulica all'interno dei singoli lotti, queste possono trovare allocazione nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, previa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e dimensionamento idraulico riferito alla superficie di intervento globale.

Le misure compensative possono essere realizzate in diverse modalità, purché la somma dei volumi realizzati corrisponda al volume totale imposto dal dimensionamento del presente punto:

- Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti)
- Invasi concentrati interrati (vasche)
- Invasi diffusi (sovradimensionamento rete)

9.1 Invasi concentrati a cielo aperto

Il volume complessivo degli invasi deve essere realizzato tenendo conto di un franco di sicurezza di 20 cm tra il massimo tirante nel bacino ed il punto più depresso dell'area afferente all'invaso stesso, come da schema riportato al punto 2 del presente Allegato

Il collegamento tra la rete di raccolta e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei ed evitare la presenza di rifiuti nell'area.

La vasca dell'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco, al fine di garantire il completo vuotamento dell'area.

La rete di raccolta deve avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo dell'invaso.

Nel caso in cui i volumi di invaso sono tutti o parte a quota inferiore alla quota freatica massima (livello massimo di escursione della falda), dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati, affinché le acque meteoriche lì raccolte non vengano immesse direttamente nelle acque sotterranee (art.113, comma 4, del D.Lgs. 152/06).

9.2 Invasi concentrati sotterranei

L'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di garantire il completo vuotamento del vano.

La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva della portata richiesta dal calcolo della massima portata

Il vano di invaso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia.

Nel caso in cui il fondo dell'invaso sotterraneo sia più basso della superficie freatica, esso deve essere impermeabilizzato fino alla quota freatica massima e sottoposto a prova di tenuta idraulica.

9.3 Invasi diffusi

Trattasi di un sovradimensionamento delle rete di raccolta meteorica a sezione chiusa o aperta. Nel calcolo del volume di invaso non vanno considerati i pozzetti sifonati delle caditoie.

Qualora la posa della linea di raccolta adibita ad invaso diffuso avvenga al di sotto del massimo livello di falda, è necessaria la prova di tenuta idraulica della stessa.

Nel punto 13 viene fornito schema grafico per il calcolo del Volume così realizzato.

10. RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

La linea per lo smaltimento delle acque meteoriche deve essere ispezionabile con pozzetti a ogni incrocio e ogni 30 m.

Come previsto dalla DGR n. 2948/2009, per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $T_r=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $T_r=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti. Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di invaso che di graduale dispersione in falda. I pozzi perdenti e/o le trincee drenanti potranno essere collegati mediante un troppo pieno in sicurezza alla rete di scolo superficiale, se questa è in grado di ricevere nuovi apporti.


10.1 Pozzetto di immissione nella rete di smaltimento superficiale: manufatto di controllo

La sezione di chiusura della rete di raccolta delle acque meteoriche dell'intervento, eccezion fatta per i casi in cui lo smaltimento delle portate avvenga interamente per infiltrazione, deve essere munita di un pozzetto di immissione alla rete di smaltimento superficiale con luce tarata tale da far sì che la portata massima in uscita sia quella specificata al punto 5.

Il pozzetto deve essere ispezionabile e facilmente manutenabile. Il pozzetto va dotato di griglia removibile a monte della luce tarata con maglia minore di 5 cm.

Il dimensionamento della luce tarata va condotto secondo le regole della foronomia e dunque, imponendo Q_{luce} , va calcolato il diametro della luce D secondo la formula:

$$D = \sqrt{\frac{4Q_{luce}}{1000 * 0.61 * \pi * \sqrt{2} * 9.81 * z}}$$



Essendo:

D [m] il diametro di calcolo della luce tarata

Q_{luce} [l/s] la portata uscente dalla luce tarata che deve essere imposta pari alla portata scaricabile definita nei diversi casi al punto 5

z [m] il tirante idrico della luce tarata

La luce tarata non dovrà essere inferiore a 5 cm di diametro.

Il pozzetto va dotato di soglia sfiorante di sicurezza capace di evacuare la massima portata in arrivo alla sezione di chiusura con la pioggia di progetto, così da evitare l'allagamento dell'ambito. Tale soglia va dimensionata secondo la formula della portata effluente da una soglia sfiorante:

$$Q_{sfioro} = 1'000 * 0.41 * L * h * \sqrt{2 * 9.81 * h}$$

Essendo:

Q_{sfioro} [l/s] la portata che la soglia deve essere in grado di far sfiorare

L [m] la lunghezza dello sfioro

h [m] il tirante idrico sopra la soglia sfiorante

La portata che la soglia deve essere in grado di far sfiorare è pari alla Q_{SDP} nel caso di completa ostruzione della luce di fondo e pertanto le grandezze L e h devono garantire che sia:

$$Q_{sfioro} \geq Q_{SDP} = \frac{\theta_{SDP} * S_{int} * h}{\tau_{c_SDP}}$$

Nel punto 13 è schematizzato il pozzetto in oggetto.

11. POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE E VASCA DI PRIMA PIOGGIA

Anche per le acque raccolte dalle superfici di intervento che non necessitano di dispositivi di sedimentazione e/o disoleazione secondo la normativa vigente, è preferibile prevedere un pozzetto di sedimentazione a monte dell'immissione nella rete di smaltimento superficiale o nei manufatti di infiltrazione. Per pozzetto di sedimentazione si definisce un vano in cui la portata raccolta transiti a velocità ridotta tale da sedimentare il materiale grossolano raccolto. Esso deve avere il fondo posto ad una profondità maggiore di almeno 50 cm rispetto alla quota di scorrimento della tubazione più bassa, per il deposito del materiale. Il materiale depositato deve essere rimosso periodicamente.

Tale manufatto avrà un volume compreso tra 1 e 3 m³, in dipendenza dall'entità della portata prevista.

E' noto che le acque di prima pioggia sono quelle che dilavano la maggior parte delle sostanze inquinanti che in tempo secco si sono depositate sulle superfici.

In particolare le aree destinate a piazzali di manovra e alle aree di sosta degli automezzi di attività industriali, artigianali o commerciali raccolgono rilevanti quantità di dispersioni oleose o di idrocarburi che, se non opportunamente raccolte e concentrate, finiscono col contaminare la falda e/o progressivamente intaccano la qualità del ricettore.

Per ovviare a tal inconveniente è necessario osservare le disposizioni di cui al Piano di Tutela delle Acque e le altre normative vigenti in materia e prevedere opportuni serbatoi (in cls, vetroresina, pe) di accumulo e trattamento (disoleazione) che consentano di raccogliere tale volume, concentrino le sostanze flottate e accumulino i solidi trasportati.

Per il calcolo dei volumi da pretrattare si rimanda alle NTA del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009.

12. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO AGRICOLO

Nell'ambito della riduzione del rischio idraulico, è necessario attuare una attenta programmazione territoriale e destinazione d'uso dei suoli che non si limiti ad interventi puramente idraulici, ma che contempli anche l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

In molti casi, però, il livello di alterazione degli equilibri territoriali e la presenza di vincoli irremovibili, quali le edificazioni in aree di pertinenza fluviale, rende tale obiettivo irrealizzabile.

Dove però esiste la possibilità di intervenire nel rispetto dell'ecosistema fluviale, principalmente quindi in area rurale, si possono attuare provvedimenti compatibili con l'ambiente, che utilizzino tecniche per la riduzione del rischio che prestino attenzione all'ambiente fluviale.

È buona norma pertanto, in occasione di interventi di sistemazione idraulica in ambito agricolo, agire adottando una o più delle seguenti scelte progettuali, ove ragionevolmente possibile sia in termini realizzativi che economici:

- *Predisposizione di aree inondabili*
Le aree inondabili sono zone appositamente modellate e vegetate, in cui si prevede che il fiume in piena possa espandere le proprie piene, riducendo così i picchi di portata. Le funzioni di una tale sistemazione sono molteplici e comprendono benefici sia idraulici, sia naturalistici. Esse, infatti, hanno la capacità di invasare le acque di piena fungendo da vere e proprie casse di espansione, e nel contempo favoriscono la ricostituzione di importanti habitat per la flora e la fauna selvatica, migliorando sia l'aspetto paesaggistico sia la funzionalità ecologica dell'area.
- *Realizzazione di bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane*
Essi hanno la capacità di invasare le acque meteoriche cadute sui centri urbani, prima che raggiungano i corsi d'acqua. Questo al fine di non sovraccaricare la portata di piena con ulteriori afflussi. Esistono due tipi di bacini che svolgono tale funzione: i bacini di detenzione ed i bacini di ritenzione. I primi sono solitamente asciutti ed immagazzinano le acque per un periodo di tempo determinato, in occasione delle precipitazioni più intense. I secondi hanno l'aspetto di zone umide artificiali e sono preferibili ai primi, poiché l'acqua viene trattenuta in modo semipermanente, favorendo la depurazione naturale da sedimenti ed inquinanti urbani e la creazione di un habitat naturale.
- *Realizzazione di alvei a due stadi*
Tale scelta prevede un ampliamento dell'alveo in modo da fornire una sezione di passaggio ampia alle acque di piena. In questo modo si eviterebbe di ampliare direttamente l'alveo, causando un impatto biologico elevato, dato che durante gran parte dell'anno l'acqua scorrerebbe su una superficie sovradimensionata e profondità molto bassa, riscaldandosi e riducendo turbolenza e ossigenazione. Sarebbe, quindi, opportuno lasciare l'alveo alle dimensioni originali, e realizzare un alveo di piena "di secondo stadio" con livello di base più elevato, scavando i terreni ripari. In questo modo, durante i periodi di portata normale, l'acqua scorre nell'alveo naturale, mentre in caso di piena le acque in eccesso vengono accolte nell'alveo di piena.
- *Interventi di forestazione*
Oltre ad attenuare il regime torrentizio delle portate in eccesso, migliora sia la qualità delle acque superficiali, sia la quantità e la qualità degli approvvigionamenti idrici delle falde e delle sorgenti
- *Restituzione di andamento meandriforme ai corsi d'acqua*
Le frequenti rettifiche fluviali, infatti, portano ad un aumento della pendenza, dato che il tracciato si accorcia, ma le quote del tratto iniziale e finale del tratto rettificato rimangono le stesse. Da ciò deriva una maggiore velocità della corrente e una maggiore forza erosiva, e di conseguenza a valle


comincia una maggiore sedimentazione dei depositi. L'aumento di velocità delle correnti comporta piene più frequenti e più violente, i cui effetti sono accentuati dalla ridotta capacità dell'alveo indotta dalla sedimentazione, che si verifica a valle del tratto rettificato. Inoltre, ogni intervento che determini la geometrizzazione dell'alveo l'uniformità morfologica ed idraulica del tratto rettificato, causa un notevole impatto sulla popolazione ittica e sul potere autodepurante dei corsi d'acqua.

- Adozione di metodi dell'*ingegneria naturalistica*
Alcuni esempi possono essere: consolidamento delle sponde mediante rotoli di canneto, oppure se il corso d'acqua è caratterizzato da notevole energia, possono essere utilizzate tecniche combinate. Il vantaggio di adottare opere di ingegneria naturalistica facendo ricorso all'uso di piante, consiste nell'aumento col passare del tempo dell'azione di consolidamento.


13. SCHEMI COSTRUTTIVI

Seguono alcuni schemi costruttivi riguardanti invasi diffusi e manufatto di controllo della portata.


SCHEMA PER IL CALCOLO DEL VOLUME DI COMPENSO



MINORE PENDENZA DELLA CONDOTTA MAGGIORE VOLUME UTILE DI COMPENSO



MINORE DISTANZA TRA I POZZETTI MAGGIORE VOLUME UTILE DI COMPENSO




Schema per il calcolo del contributo in termini di Volume invasato realizzato secondo la tecnica degli invasi diffusi, ovvero sovradimensionamento della rete (punto 9.3), tratto dallo Studio Idraulico dell'ing. Cavallin.


Segue schema tipologico per il manufatto di controllo della portata (punto 10.1):

PIANTA


$Q_{out} = 10$ oppure 5 l/(s*ha)
verso ricettore




SEZIONE A-A




SEZIONE B-B



ALLEGATO B: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI



A.T.O. 1 – VENTURALI




A.T.O. 1		Venturali	
L'A.T.O. n. 1 ha una superficie pari a Ha 181,69 e comprende il nucleo urbano di Venturali, situato nella porzione settentrionale del territorio comunale, in continuità con la frazione di Visnadello (Comune di Spresiano). Si connota per la presenza dell'ex filatura San Lorenzo, racchiusa nel tessuto urbano di Venturali.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
Residenziale	mc	151 681	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	659	
S.A.U. trasformabile	mq	30 000	
Aree di riqualificazione	mq	84 787	
Aree compromesse	mq	5 000	

A.T.O. 2 – VILLORBA




A.T.O. 2		Villorba	
L'A.T.O. n. 2 ha una superficie pari a Ha 275,90 e comprende gli insediamenti di Villorba capoluogo comunale e di Castrette, ubicati in una posizione defilata rispetto ai grandi assi infrastrutturali. L'ambito è altresì caratterizzato da una porzione considerevole di territorio agricolo che presenta un elevato grado frammentazione.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
Residenziale	mc	30 100	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	131	
S.A.U. trasformabile	mq	35 000	
Aree di riqualificazione	mq	0	
Aree compromesse	mq	8 000	

A.T.O. 3 – POLO PRODUTTIVO DI CASTRETTE




A.T.O. 3		Polo produttivo di Castrette	
L'A.T.O. n. 3 ha una superficie pari a Ha 359,35 e comprende il polo commerciale-direzionale di Castrette e il sistema produttivo e logistico localizzato nel quadrante nord-orientale del territorio comunale e accessibile dalla grande viabilità di attraversamento del territorio comunale, esistente e di progetto.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici
			<i>mq</i>
<i>Residenziale</i>	mc	9 100	30 mq / ab
<i>Commerciale</i>	mq	0	1 mq / mq Slp
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq
<i>Produttivo</i>	mq	0	10%
<i>Turistico</i>	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	40	
<i>S.A.U. trasformabile</i>	mq	6 000	
<i>Aree di riqualificazione</i>	mq	0	
<i>Aree compromesse</i>	mq	7 000	

A.T.O. 4 – CATENA




A.T.O. 4		Catena	
L'A.T.O. n. 4 ha una superficie pari a Ha 152,26 e comprende il nucleo urbano di Catena, caratterizzato da un grande polo a servizi (istruzione, aree verdi attrezzate e per il gioco e lo sport) localizzato a nord della S.P. n. 102 "Postumia".			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
<i>Residenziale</i>	mc	7 700	30 mq / ab
<i>Commerciale</i>	mq	0	1 mq / mq Slp
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq
<i>Produttivo</i>	mq	0	10%
<i>Turistico</i>	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	33	
<i>S.A.U. trasformabile</i>	mq	8 000	
<i>Aree di riqualificazione</i>	mq	0	
<i>Aree compromesse</i>	mq	3 000	

A.T.O. 5 – SAN SISTO



A.T.O. 5		San Sisto	
L'A.T.O. n. 5 ha una superficie pari a Ha 90,76 e comprende il nucleo urbano-rurale di San Sisto, situato nella parte centro-orientale del territorio comunale, in prossimità del casello autostradale dell'A27. L'ambito è caratterizzato da 3 ambiti industriali inglobati all'interno del tessuto insediativo a matrice prevalentemente residenziale.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
Residenziale	mc	70 462	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	306	
S.A.U. trasformabile	mq	8 000	
Aree di riqualificazione	mq	41 841	
Aree compromesse	mq	3 000	

A.T.O. 6 – CARITÀ - LANCENIGO



A.T.O. 6		Carità-Lancenigo	
L'A.T.O. n. 6 ha una superficie pari a Ha 419,14 e comprende i centri urbani di Carità e Lancenigo, il primo tagliato dall'asse della S.S. n. 13 "Pontebbana", il secondo sviluppato lungo la S.P. 92 "delle Grave".			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
Residenziale	mc	43 846	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	191	
S.A.U. trasformabile	mq	20 000	
Aree di riqualificazione	mq	17 564	
Aree compromesse	mq	5 000	

A.T.O. 7 - FONTANE – CHIESA VECCHIA



A.T.O.		7	Fontane-Chiesa Vecchia	
L'A.T.O. n. 7, di superficie pari a Ha 230,18, comprende i tessuti urbani di Fontane, a nord, e Chiesa Vecchia, a sud, e si connota per la presenza di alcuni ambiti a destinazione prevalentemente terziaria lungo la "Strada Ovest".				
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici	
			<i>mq</i>	
<i>Residenziale</i>	mc	72 085	30 mq / ab	
<i>Commerciale</i>	mq	0	1 mq / mq Slp	
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq	
<i>Produttivo</i>	mq	0	10%	
<i>Turistico</i>	mc	0	15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici	num.	313		
<i>S.A.U. trasformabile</i>	mq	8 000		
<i>Aree di riqualificazione</i>	mq	41 990		
<i>Aree compromesse</i>	mq	5 000		

A.T.O. 8 – AMBITO AGRICOLO



A.T.O. 8		Ambito agricolo	
L'A.T.O. n. 8 ha una superficie pari a Ha 1349,35 e comprende 3 ambiti agricoli, quello lungo il Torrente Giavera, l'area a nord del capoluogo e, infine, la porzione di territorio ad est della ferrovia VE-TS, identificata nell'area naturalistica delle Fontane Bianche.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
Residenziale	mc	11 639	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	51	
S.A.U. trasformabile	mq	14 699	
Aree di riqualificazione	mq	0	
Aree compromesse	mq	2 000	

ALLEGATO C: AZIONI STRATEGICHE

1. SISTEMA INFRASTRUTTURALE – RIQUALIFICAZIONE DELLA S.S. 13 PONTEBBANA

AMBITO DI AZIONE

La Strada Statale n°13 “Pontebbana”, che si estende in direzione nord-sud, si caratterizza per il suo alto carico di traffico, e per il filare alberato (anche se in alcuni tratti è scomparso) di platani secolari che la costeggia.

La Pontebbana che attraversa il territorio comunale di Villorba da Spresiano a Treviso è una strada particolarmente eterogenea e si differenzia, nel carattere e nelle potenzialità, di volta in volta, a seconda delle aree attraversate: dall'area agricola all'area urbana, dall'area commerciale/produttiva all'area sportiva.

La Statale si è tramutata negli anni in un attrattore di attività che si sono “naturalmente” insediate lungo il suo corso; la città si è diffusa e allungata contornando e seguendo il suo tracciato.

GLI OBIETTIVI

Scaricare il tratto stradale dall'alto carico di traffico di attraversamento;

Ricomporre e dare un'identità alla strada conferendogli un carattere più urbano ovvero di strada “mista urbana”, ripristinando dove possibile l'originario filare alberato;

Ridisegno degli accessi e delle connessioni tra spazio stradale e spazi laterali pubblici e di pertinenza dell'edificato.

Percorsi pedonali e ciclabili, che oltre a rendere sicura la mobilità pedonale e ciclabile, qualificano la Statale stessa.

LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Le nuove infrastrutture viabilistiche in progetto a livello sovra-comunale quali la nuova Superstrada “Pedemontana Veneta”, il nuovo sistema metropolitano SFMR, unitamente alle nuove bretelle di by pass dei centri urbani e di collegamento alla viabilità principale, sono determinanti per declassare in alcuni tratti strategici la Pontebbana, con sensibile riduzione del traffico di attraversamento.

L'inserimento di un percorso ciclopedonale e il ripristino (ove possibile) dell'originario filare alberato, è alla base della riqualificazione della S.S.13. Questo, unitamente al ridisegno delle fasce laterali (con eliminazione dei fossati); al ridisegno e recupero del verde pubblico; all'inserimento di elementi di arredo urbano e di nuova illuminazione pubblica; riorganizzazione degli incroci (in particolare quello di Carità) permette di dare continuità formale, spaziale e funzionale al percorso stradale, conferendogli un carattere “urbano”.

La Pontebbana nel suo percorso, secondo le zone attraversate, troverà nuovi spazi di connessione con aree verdi pubbliche e sportive, verranno rivisti gli accessi alle aree commerciali connotandoli con nuovi spazi pubblici attrezzati, rimarcando così il concetto di strada mercato: la cosiddetta “strip”.

2. SISTEMA AMBIENTALE – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL GIAVERA

AMBITO DI AZIONE

Il torrente Giavera che si estende in direzione nord-sud sul lato occidentale del territorio comunale di Villorba, si caratterizza per le sue qualità naturalistiche e come importante corridoio ecologico che detiene ancora una certa potenzialità per la conservazione delle biodiversità.

Il PTCP di Treviso ne prevede la valorizzazione del corridoio ecologico, e la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collega Giavera del Montello con Treviso (vedi Allegato FF del PTCP di Treviso – “Quaderno progetti”).

GLI OBIETTIVI

Valorizzare l'alto contenuto ecologico e naturalistico dell'area;

Implementare i percorsi ciclopedonali, creando un sistema di fruizione e accessibilità, e attraversamento dell'area;

Aumentare la sicurezza idraulica;

Riduzione dell'inquinamento delle acque.

LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Corridoi Ecologici

Ricomposizione e salvaguardia dei corridoi ecologici che si delineano lungo il percorso del Giavera. Siepi, arbusti e filari alberati che danno vita ad una centuriazione verde fondamentale alla conservazione e sviluppo delle biodiversità e alla rinaturalizzazione del territorio.

Piste Ciclabili

Creazione di una rete ciclopedonale che dalle aree urbane si estenda con i percorsi naturali già esistenti fino alle zone agricole periferiche e si colleghi al percorso ciclopedonale lungo l'asse del Giavera, che va da Treviso al Montello.

Mobilità, Attraversamento e Percorribilità

Il sistema dei percorsi e delle connessioni dovranno essere accessibili e praticabili in condizioni di assoluta sicurezza, dall'attraversamento del torrente per mezzo di ponti/passerelle, alla risoluzione dei nodi e raccordi della pista lungo il Giavera con le infrastrutture che la attraversano, al sistema delle aree di sosta e parcheggio.

Ambiente e Paesaggio

Difesa dell'ambiente, promozione del paesaggio come attività ricreativa, ludica e sportiva. Valorizzazione dell'identità dei luoghi e dell'alto contenuto di naturalità.

Percorsi Naturali Esistenti

Rivalutare il sistema di strade e percorsi esistenti che si snodano nelle zone agricole periferiche, in diretto collegamento con le piste ciclabili, quale forma di fruizione del territorio.

Regimazione Delle Acque - Sicurezza Idraulica

E' stata individuata un'area (ex cava fornace) che ha la funzione di cassa di espansione per la laminazione delle piene. Questa, associata ad opere di manutenzione delle sponde, per contenere l'erosione e riqualificare l'alveo fluviale, vanno a ridurre il pericolo di esondazione, mettendo in sicurezza il torrente.

Tutela e Sviluppo Della Fascia Arborea - arbustiva

Sviluppare e tutelare con estensione e allargamento della fascia tampone di siepi campestri e arboree che contorna il Giavera, quale sistema ripariale che oltre a fornire le condizioni per realizzare una rete ecologica, permette di limitare l'inquinamento da nitrati prodotto dall'attività agricola e a contenere l'erosione da esondazione.

3. SISTEMA PRODUTTIVO – IL PARCO COMMERCIALE, LA “FABBRICA PARCO” E LA VIABILITÀ

AMBITO DI AZIONE

Le aree produttive di Villorba si concentrano lungo la Pontebbana.

In particolare il comparto di Castrette, a sud della Postumia, si caratterizza per un insediamento di bassa qualità con un sistema viabilistico interno mal organizzato e dispersivo, in contraddizione con l'impianto urbano originario fondato su quadranti di grande scala e regolato da due ampi viali centrali.

Al contrario il comparto posto a nord della Postumia ed a est della Pontebbana, si qualifica per un'architettura decorosa, con un sistema insediativo a bassa densità dove prevalgono e vengono valorizzati gli “spazi verdi”.

Il primo comparto è in lenta riconversione: da artigianale/industriale, si sta convergendo ad attività terziarie e commerciali (in conformità anche con quanto previsto dal nuovo PTCP dove non sono previsti ampliamenti ma solo riconversione in terziario).

Il secondo, in gran parte utilizzato per attività logistiche di supporto alla produzione, è attraversato dal torrente Piavesella, e ricade nell'area (quadrante) che si ritaglia tra la Postumia a Sud, la nuova Pedemontana Veneta a Nord, la Pontebbana a Ovest e l'autostrada A27 a Est. Il quadrante è inoltre spaccato in due (direzione nord-sud) dalla linea ferroviaria.

A Sud della Pedemontana è previsto un corridoio ecologico primario con una serie di varchi che andranno a collegare il corridoio ecologico del Giavera con l'area naturalistica di Fontane Bianche.

GLI OBIETTIVI

Riorganizzare il sistema viabilistico, sfruttando le potenzialità delle nuove infrastrutture, generando flussi di traffico omogenei, suddividendo il traffico locale da quello di attraversamento.

Riqualificare il Parco commerciale di Castrette al fine di valorizzare il comparto seguendo gli impulsi delle riconversioni da produttivo a terziario.

Qualificare la “Fabbrica parco” al fine di conservare e valorizzare gli “spazi verdi” pianificando evoluzioni future.

Aumentare le connessioni tra il sistema dei servizi, l'area urbana di Catena, la “Fabbrica Parco” con il suo immediato intorno.

LE MODALITÀ

Il Parco commerciale. Le accessibilità e gli spazi pubblici

Riqualificazione degli spazi pubblici, degli accessi e della mobilità interna, per valorizzare le nuove attività e le funzioni che si stanno insediando.

Il Parco commerciale. I fronti commerciali

Ridefinizione del sistema viabilistico mediante la separazione della mobilità locale da quella di attraversamento, rivalutazione dei nuovi fronti commerciali e degli spazi stradali antistanti, che andranno ad assumere un carattere urbano di spazio pubblico attrezzato.

Il Parco commerciale. La viabilità

Riqualificazione dei due assi viari interni al Parco commerciale mediante la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, arredo urbano, nuova illuminazione pubblica, il ridisegno del verde pubblico nel parterre centrale e l'inserimento di filari alberati. Il traffico di attraversamento sarà incanalato in un asse viario in trincea del tutto autonomo, preservando il carattere urbano e le accessibilità sui fronti laterali.

La “Fabbrica parco”. Il nodo logistico

L'area di ritaglio ricompresa tra il corridoio ecologico, la “Fabbrica Parco” e la ferrovia, dovrà essere gestita per eventuali sviluppi futuri come “area logistica a servizio della produzione”, prevedendo una bassa densità edilizia a favore degli “spazi verdi” al fine di mantenere un'elevata qualità urbana.

La “Fabbrica parco”. Le connessioni ambientali

Il torrente Piavesella che attraversa il comparto "Fabbrica Parco" diventa elemento di connessione ambientale di livello sovracomunale. Attraverso un percorso ciclo-pedonale, che ne fiancheggia il corso, diventa una pista alternativa a quella posta sulla Pontebbana, che permette di collegare le aree verdi e gli spazi pubblici e di uso pubblico.

La "Fabbrica parco". La saldatura tra i servizi e la residenza

La realizzazione della tangenziale di Catena e il conseguente declassamento della Postumia nel tratto a ridosso dell'agglomerato di Catena, permette di realizzare nuove connessioni e di migliorare la permeabilità tra i servizi a Nord e la residenza a Sud.

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Gli interventi di riqualificazione e trasformazione, come individuati nell'Elab. 33 Tav. 5.3 *Il Parco commerciale, la "Fabbrica parco" e la viabilità* potranno essere subordinati:

a) alla definizione di un Accordo di programma, ai sensi dell'Art. 7 della LR 11/04, sottoscritto da:

- Comune di Villorba;
- Provincia di Treviso;
- Regione Veneto.

che definisca gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al presente Articolo;

b) alla successiva definizione di un Accordo tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004, sottoscritto da:

- Privati proprietari dell'ambito come definito al presente Articolo;
- Comune di Villorba;
- Provincia di Treviso;
- Regione Veneto.

che assuma nel P.I. la proposta di rilevante interesse pubblico;

c) alla redazione di un PUA presentato dai Privati proprietari, e approvato dall'A.C..

o di analoghi strumenti, istituti e procedure che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e/o di altri soggetti pubblici e/o privati

ALLEGATO D: PRONTUARIO DEL VERDE

INTRODUZIONE

Il presente prontuario intende essere uno strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione paesaggistico/ambientale che troveranno spazio nell'ambito del Comune di Villorba. Questo abaco, pertanto, è stato redatto in maniera sintetica e semplice proprio per le finalità operative che svolgerà. Si sottolinea, inoltre, che esso risulta uno strumento che detta delle linee di indirizzo e non è assolutamente vincolante. I futuri progetti di riqualificazione che saranno redatti da tecnici qualificati potranno tenerne conto ma potranno anche implementare l'abaco stesso arricchendo le linee guida con idee nuove o maggiormente adeguate al territorio in considerazione.

1. Ambiti di Paesaggio

Nel contesto territoriale comunale sono stati individuati degli ambiti che hanno sicuramente una valenza paesaggistica ma anche un'importanza legata alla valorizzazione e all'implementazione degli aspetti ambientali/naturalistici. Quest'ultimi hanno, infatti, una rilevanza predominante non solo dal punto di vista temporale nell'esecuzione degli interventi ma possiedono priorità anche nell'indirizzare eventuali risorse economiche da investire in questa tipologia di interventi.

Nel caso del Comune di Villorba il concetto di corridoio ecologico non è da intendersi come un elemento strettamente lineare ma piuttosto come un elemento che deve assicurare una continuità più marcata tra gli elementi che "emergono" nel paesaggio agrario: i corsi d'acqua, le siepi e i filari alberati ancora rimasti. Tale elemento di continuità sfrutta i passaggi ancora liberi da edificazione che sono ancora individuabili, in virtù di uno sviluppo edilizio che negli ultimi decenni si è espresso a livelli piuttosto intensi, diversamente da quanto è avvenuto in altri territori..

A - I corridoi ecologici

I "Corridoi ecologici principali" sono ambiti lineari privi di soluzioni di continuità, o per lo meno costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. Come già ricordato le aree a particolare naturalità possono essere inquadrare nell'ambito dei corsi d'acqua.

B - I campi aperti

Nell'ambito dell'intero ambito comunale essi rappresentano una discreta superficie. Le motivazioni di questo assetto del territorio agricolo sono state analizzate in varie parti delle analisi del PAT. Possiamo dire pertanto che il paesaggio è in continua evoluzione ed è il frutto del proprio tempo.

Ciò significa che esso è strettamente legato alle condizioni socio/economiche concomitanti ed alle priorità che l'uomo dà allo sviluppo del territorio.

Il P.A.T. ha recepito tutte le indicazioni provenienti dal territorio ed ha valutato entro un ragionevole orizzonte temporale le possibilità di indirizzarsi verso uno sviluppo sostenibile.

In questa ottica la riqualificazione del paesaggio agrario diventa un elemento chiave sicuramente di primo piano nelle strategie di sviluppo del territorio.

C - Le aree urbane e periurbane

Gli insediamenti urbani e periurbani generano inevitabilmente degli impatti sul paesaggio ma essi potranno essere fortemente attenuati adottando degli standard a verde da prevedersi già in fase progettuale. Pertanto si ritiene opportuno creare degli spazi verdi integrati nel tessuto urbano che formino dei mosaici verdi all'interno delle aree residenziali e che raccordino le parti a forte insediamento con gli spazi aperti delle aree agricole.

La composizione arborea dovrà riprendere quella degli habitat presenti nelle aree circostanti.

È noto che la presenza del verde arreca indubbi vantaggi per tutta la fauna e comunque agisce come barriera naturale che, come sappiamo, oggi riveste un'importante funzione di filtro depurante oltre che paesaggistico.

Pertanto lo studio ha tenuto conto oltre che di questi fattori anche delle necessità della fauna locale, in particolare di quella ornitica, che potrà trovare alimento nella fruttificazione di alcune delle specie prescelte.

2. Unità morfologiche/ambientali verdi

A – Interpoderale:

Perimetri degli appezzamenti, confini di proprietà, siepi in giardini di case, ville, pertinenze di ville e tenute agricole.

- filare arboreo di prima grandezza
- filare arboreo di seconda grandezza
- piccolo frangivento o frangivento arbustivo
- grande frangivento

B - Corsi d'acqua:

Scoli, rete fluviale minore, torrenti, fiumi.

- vegetazione ripariale arbustiva
- vegetazione ripariale arboreo - arbustiva

C - Emergenze isolate:

Macchie boscate, bande boscate, rimboschimenti naturaliformi.

- alberi isolati
- macchia isolata



D - Strade e percorsi:



Capezzagne, piste ciclabili, viabilità interpoderale, argini, paleoalvei.



- viale alberato
- strada alberata
- siepe mista
- siepe arbustiva



3. Schemi tecnici per la piantumazione delle unità morfologiche/ambientali verdi

A – Interpodereale




FILARE ARBOREO DI PRIMA GRANDEZZA	
	 <p>Alberi di prima grandezza</p> <p>Arbusti</p> <p>Alberi di seconda grandezza</p>
	<p>Questa struttura è da localizzare prevalentemente dove maggiore è la dimensione degli appezzamenti, in particolare lungo gli assi interpoderali di particolare significato.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse</p> <p>Alberi di prima grandezza: Farnia (<i>Quercus robur</i>), Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>), Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>), Frassino meridionale (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)</p> <p>Alberi di seconda grandezza: Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>), Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i>), Acero campestre (<i>Acer campestre</i>), Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)</p> <p>Arbusti: Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>), Sambuco nero (<i>Sambucus nigra</i>), Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>), Frangola (<i>Frangula alnus</i>), Rosa di macchia (<i>Rosa spp.</i>)</p>	<p>Messa a dimora delle piante</p> <p>Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali</p> <p>Gli alberi di prima grandezza vanno piantati a circa 6-8 metri di distanza l'uno dall'altro, gli arbusti vanno piantumati a 1,5 metri tra gli alberi di prima e seconda grandezza. Questi ultimi e gli arbusti vanno governati a ceduo per la produzione di legna da ardere e paleria, mentre gli alberi di prima grandezza possono fungere alla produzione di legname da opera.</p>




FILARE ARBOREO DI SECONDA GRANDEZZA	
	
	<p>Struttura verde localizzata prevalentemente dove maggiore è il frazionamento della proprietà, lungo i confini di questa.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di seconda grandezza: Carpino bianco, Olmo campestre, Acero campestre, Ontano nero, Salice bianco (Salix alba) Arbusti: Nocciolo, Sambuco nero, Sanguinella, Frangola, Pallon di maggio (Viburnum opulus), Spincervino (Rhamnus cathartica)</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli alberi di seconda grandezza vanno piantati a circa 6 metri di distanza l'uno dall'altro, gli arbusti vanno piantumati a 1 metro tra gli alberi di seconda grandezza. Questi ultimi e gli arbusti possono governati a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria.</p>

PICCOLO FRANGIVENTO O FRANGIVENTO ARBUSTIVO	
	
	<p>Struttura verde da utilizzarsi prevalentemente nelle grandi aree a monocoltura o dove si renda necessaria una funzione di protezione e filtro.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Arbusti a sviluppo libero: Frangola, Salice grigio (<i>Salix cinerea</i>), Pado (<i>Prunus padus</i>)</p> <p>Piccoli arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Rosa di macchia</p> <p>Grandi arbusti: Nocciolo, Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>), Sambuco nero</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli arbusti a portamento libero vanno piantati a circa 2 metri di distanza l'uno dall'altro, i piccoli arbusti vanno piantumati a 0,5 metri tra gli arbusti a portamento libero e i grandi arbusti. Tutte le specie possono governate a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>



GRANDE FRANGIVENTO	
	
	<p>Struttura verde da utilizzarsi prevalentemente nelle grandi aree a monocoltura o dove si renda necessaria una funzione di protezione e filtro.</p> <p>Il frangivento non deve essere realizzato troppo compatto, in modo tale da risultare una barriera impenetrabile al vento, ma al contrario lo deve filtrare, smorzandone la velocità. Si deve tenere conto poi che la fascia protetta è pari a 10-15 volte la sua altezza.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di prima grandezza: Pioppo bianco, Pioppo nero, Farnia, Frassino meridionale, Salice bianco</p> <p>Alberi di seconda grandezza: Carpino bianco, Ontano nero, Acero campestre, Olmo campestre</p> <p>Arbusti: Nocciolo, Biancospino, Sambuco nero, Spincervino, Ligustrello, Sanguinella, Pallon di maggio, Prugnolo, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli arbusti a portamento libero vanno piantati a circa 2 metri di distanza l'uno dall'altro, i piccoli arbusti vanno piantumati a 0,5 metri tra gli arbusti a portamento libero e i grandi arbusti. Tutte le specie possono governate a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>




B – Corsi d'acqua

VEGETAZIONE ARBUSTIVA	
	
	<p>Data la pendenza delle ripe ed il rivestimento di molti scoli di bonifica, l'impianto di specie arbustive è l'unico possibile. Queste andranno localizzate nella parte alta della ripa per non ostacolare la primaria funzione idraulica del corso d'acqua e la sua manutenzione. La scelta delle specie ed il loro sesto di impianto vanno correlate alla dimensione del corso d'acqua ed al suo regime idraulico spesso molto variabile.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Grandi arbusti o ceppaie: Frangola, Nocciolo, Pado, Biancospino, Ontano nero, Carpino bianco, Olmo campestre</p> <p>Piccoli arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Prugnolo, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Si consiglia di piantumare almeno 2 file parallele, distanti 1 metro tra loro, per ciascun lato del corso d'acqua. I grandi arbusti vanno piantati a circa 2 metri di distanza l'uno dall'altro, i piccoli arbusti vanno piantumati a 1 metro dai grandi arbusti. Al posto dei grandi arbusti possono essere impiegati alberi di seconda grandezza governati a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>



VEGETAZIONE ARBOREO/ARBUSTIVA	
	 <p>Alberi di prima grandezza</p> <p>Albero di seconda grandezza</p> <p>Arbusto</p>
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di prima grandezza: Farnia, Pioppo nero, Pioppo bianco, Frassino meridionale e maggiore, Platano</p> <p>Alberi di seconda grandezza: Ontano nero, Carpino bianco, Olmo campestre, Acero campestre</p> <p>Arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Prugnolo, Nocciolo, Frangola, Biancospino, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli arbusti vanno piantati a circa 1,5 metri di distanza dagli alberi di prima e di seconda grandezza, distanti tra loro circa 6 metri. Gli alberi di seconda grandezza possono essere governati a ceppaia, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>



C – Emergenze isolate




ALBERI ISOLATI	
	
	Alberature isolate di prima grandezza che costituiscono elementi visivi molto importanti, segnalando punti particolari.
INDICAZIONI PER L'IMPIANTO Specie ammesse Farnia (<i>Quercus robur</i>), Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>), Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>), Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>), Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i>), Frassino meridionale (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno. Schema d'impianto e indicazioni gestionali Le specie utilizzate sono localizzate in corrispondenza di particolari punti di riferimento, quali incroci, confini di proprietà e luoghi sacri. Le cure colturali sono minime, volte soprattutto a garantire la conformazione eretta del fusto nei primi anni dall'impianto.



MACCHIE ISOLATE/BANDE BOScate PLURIFILARI	
 <p data-bbox="363 551 783 611">PROFILO TRASVERSALE DI UNA BANDA BOScata PLURIFILARE</p>	 <p data-bbox="970 371 1238 398">Alberi di prima grandezza</p> <p data-bbox="986 443 1289 470">Alberi di seconda grandezza</p> <p data-bbox="1034 510 1197 537">Grande arbusto</p> <p data-bbox="1066 577 1228 604">Piccolo arbusto</p>
 <p data-bbox="363 999 783 1059">VISIONE LATERALE DI UNA BANDA BOScata PLURIFILARE</p>	<p data-bbox="903 696 1522 786">Macchie di generalmente piccole dimensioni, disposte in maniera varia lungo i confini dei campi, o nei punti di incrocio di scoline o confini di proprietà.</p>
<p data-bbox="256 1093 576 1120">INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p data-bbox="256 1155 435 1182">Specie ammesse</p> <p data-bbox="256 1187 871 1245">Alberi di prima grandezza: Farnia, Pioppo bianco, Pioppo nero, Frassino meridionale e maggiore</p> <p data-bbox="256 1276 871 1335">Alberi di seconda grandezza: Ontano nero, Olmo campestre, Acero campestre, Carpino bianco</p> <p data-bbox="256 1366 799 1393">Grandi arbusti: Frangola, Biancospino, Nocciolo, Pado</p> <p data-bbox="256 1424 871 1482">Piccoli arbusti: Sanguinella, Ligustrello, Spincervino, Pallon di maggio</p>	<p data-bbox="903 1093 1197 1120">Messa a dimora delle piante</p> <p data-bbox="903 1124 1538 1214">Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p data-bbox="903 1245 1353 1272">Schema d'impianto e indicazioni gestionali</p> <p data-bbox="903 1276 1538 1482">Lungo i filari gli alberi di prima grandezza vanno posti alla distanza di circa 6 metri, gli alberi di seconda grandezza vanno piantati alla distanza di 4 metri l'uno dall'altro, i grandi arbusti a 2 metri tra loro e i piccoli arbusti a 1 metro l'uno dall'altro. I filari laterali (composti da alberi di seconda grandezza, grandi e piccoli arbusti) sono piantumati preferibilmente a 2 metri dalla fila centrale composta dagli alberi di prima grandezza.</p>

D – Strade e percorsi

VIALE ALBERATO	
	
	<p>Filare arboreo monospecifico di prima grandezza, adoperato per regolare la viabilità principale interpodereale o i viali di accesso ai centri aziendali.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Farnia, Pioppo bianco, Pioppo nero, Frassino meridionale, Tiglio nostrano (<i>Tilia platyphyllos</i>)</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli alberi di prima grandezza vanno posti alla distanza di circa 10-12 metri.</p>

STRADA ALBERATA	
	
	<p>Filari arborei di II° grandezza lungo la viabilità interpodereale secondaria (pista ciclo/pedonale). .</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Farnia, Ontano nero, Carpino bianco, Acero campestre, Frassino meridionale</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli alberi vanno posti alla distanza di circa 5-6 metri (nel caso della Farnia, preferibilmente almeno 8 metri).</p>

SIEPE MISTA	
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di prima e seconda grandezza: Farnia, Tiglio nostrano, Frassino meridionale, Ontano nero, Carpino bianco, Acero campestre</p> <p>Arbusti: Frangola, Nocciolo, Sanguinella, Spincervino, Sambuco nero, Ligustrello, Rosa di macchia, Prugnolo, Biancospino</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli alberi vanno posti alla distanza di circa 5-6 metri (nel caso di alberi di seconda grandezza, quali Olmo campestre) o 6-8 metri (nel caso di alberi di prima grandezza, quali Farnia, Tiglio nostrano, Frassino meridionale). Gli arbusti vanno piantumati alla distanza di circa 1-1,5 metri tra loro.</p>

SIEPE ARBUSTIVA	
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse</p> <p>Grandi arbusti: Biancospino, Frangola, Nocciolo, Sambuco nero</p> <p>Piccoli arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Prugnolo, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli arbusti vanno distanziati di circa 1-1,5 metri. Può essere gradevole l'inserimento nella siepe di qualche albero di prima o seconda grandezza (da piantare a non meno di 6-8 metri l'uno dall'altro).</p>

4. Indicazioni gestionali generali

A - Cure colturali nel quinquennio successivo all'impianto

Successivamente, nei primi 5 anni dall'impianto, si consiglia di compiere almeno 4 sfalci annui degli interfilari al fine di controllare le infestanti o, in alternativa, 2 fresature incrociate; l'erba sfalciata dovrà essere lasciata sul posto.

E' obbligatorio sostituire, entro i primi due anni dall'impianto, le piante morte o deperite.

Nel caso di utilizzo della pacciamatura con film plastico, si dovrà provvedere alla rimozione ed allo smaltimento a norma di legge alla fine del terzo anno dall'impianto.

B - Norme di governo e di trattamento dell'impianto

- Specie secondarie di accompagnamento:
la prima ceduzione di queste piantine verrà effettuata nella primavera successiva all'anno dell'impianto qualora le piantine abbiano ben attecchito; in caso contrario si attenderà l'anno successivo per intervenire, le successive ceduzioni verranno effettuate quando ci sarà eccessiva competizione con le specie principali.
- Specie principali:
si prevedono le potature di allevamento nei primi tre anni per favorire il mantenimento della cima, nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e marzo, compatibilmente all'andamento stagionale.

In caso di attacco parassitario, dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la propagazione dell'infestazione.

Quanto al taglio è auspicabile che in ogni caso non si adottino tagli drastici come il taglio raso bensì si rilasci sempre un buon contingente di piante sia arbustive che arboree. Questo vale sia per le siepi che per le bande boscate. Pare quindi importante non limitare temporalmente il taglio allungando a dismisura il turno quanto agire qualitativamente sulle ceppaie ottenendo sulle stesse polloni di età diversa (generalmente di età multipla del turno). Di fatto quindi si taglierà sempre il più vecchio allo scadere del turno rilasciando quelli più giovani. Allungare il turno oltre i 30 anni non favorisce certo la vitalità delle ceppaie le quali potrebbero esaurire la loro facoltà pollonifera compromettendo gravemente l'assetto della formazione arborea.

Nel caso di boschetti con superfici superiori ai 2.000 mq questi potranno essere governati a ceduo a sterzo o a ceduo composto avendo cura di non scoprire mai completamente il suolo.

Il ceduo a sterzo prevede di avere polloni di età differente, ovvero di età multiple del turno, sulla stessa ceppaia; pertanto il taglio, allo scadere del turno, riguarderà solamente una classe di età.

Il ceduo composto risulta formato da una fustaia che si colloca sul piano dominante e da un ceduo generalmente sottoposto. Gli interventi selvicolturali riguarderanno prevalentemente il ceduo.